

# DT

## Diritto & Tutela

PERIODICO GIURIDICO  
N.33 GIUGNO 2021  
trimestrale

- **LE PROFONDE FERITE DEGLI INCIDENTI NELL'ANIMA E NELLA MENTE**  
L'IMPORTANZA DEL SUPPORTO PSICOLOGICO PER CHI SOPRAVVIVE A UN TRAGICO LUTTO
- **LA RC-AUTO, QUESTA SCONOSCIUTA**  
TROPPO SPESSO QUESTO FONDAMENTALE STRUMENTO DI TUTELA NON VIENE APPROFONDITO
- **Non solo i medici, tutti gli iscritti agli albi professionali hanno i loro obblighi**  
Dal dovere d'informazione alla diligenza "qualificata"



POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70%/NEVE

**VALORE**<sup>®</sup>  
SPA

**edito**  
EDIZIONI DI VALORE

# DT

## Diritto&Tutela

PERIODICO GIURIDICO  
N.33 GIUGNO 2021

Editore e proprietario:  
Valore S.p.A.\*  
Via Bruno Maderna, 13  
30174 Venezia  
Tel: +39 041 8622601  
segreteria@studio3a.net  
www.studio3a.net  
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:  
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:  
Ermes Trovò, Marco Frigo  
e Nicola De Rossi

Testi redazionali:  
Nicola De Rossi

Progetto grafico:  
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:  
C. Maiuscola  
Via Mantovani Orsetti, 22  
31100 Treviso  
www.cmaiuscola.com

Stampa:  
Pubbliservice Srl  
Via Raffaello, 21  
31021 Mogliano V.to (TV)

Data chiusura numero:  
06.07.2021

REGISTRATO AL N.5 2015  
PRESSO IL TRIBUNALE  
ORDINARIO DI VENEZIA  
CON PROVVEDIMENTO  
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

## SOMMARIO

- 1** EDITORIALE  
**Quando la "forma" è anche sostanza**

## APPROFONDIMENTI GIURIDICI

- 2** **Non solo i medici, tutti gli iscritti agli albi professionali hanno i loro obblighi**  
Dal dovere d'informazione alla diligenza "qualificata"
- 8** **Le profonde ferite degli incidenti nell'anima e nella mente**  
L'importanza del supporto psicologico per chi sopravvive a un tragico lutto
- 14** **La Rc-Auto, questa sconosciuta**  
Tropo spesso questo fondamentale strumento di tutela non viene approfondito
- 20** **L'INTERVISTA**  
Prof. Riccardo Zoja  
**"Così torniamo indietro di sessant'anni"**  
Le pesanti censure alla tabella unica di valutazione delle lesioni gravi del Mise

## VALORE BREAKING NEWS

- 26** **NOVITÀ**  
**Nasce BeToBe Legal, il nuovo brand di Valore: un'azienda per le aziende**  
Professionisti in tutta Italia, pronti ad offrire una consulenza legale su misura alle imprese
- 28** **IL CASO**  
**A processo i vertici ANAS per la morte di Francesco Maria Tomasso**  
L'albero contro cui si è schiantato il giovane in quell'aiuola spartitraffico non doveva starci
- 31** **SENTENZE**  
**Servizi legali di... valore, un'assistenza a tutto tondo**  
Risolto con successo, tra i tanti, un caso di immigrazione
- 32** **PUBBLICAZIONI**  
**"Ecco chi è stato!", dedicato alla "strada della morte" il nuovo libro di Editoo**  
A scriverlo Fabio Pugliese, anima dell'Associazione "Basta vittime sulla Statale 106"

- 33** **SOCIALE**  
**Studio3A Millennium Basket nella storia, tra le prime quattro in Italia**  
Un campionato esaltante, con commossa dedica al compianto Franco Lachin

- 34** **MEDIA**  
**Quando i media chiedono la verità ...**  
Valore risponde

- 36** **LA STRUTTURA**  
**La solidità di un gruppo che da valore ai diritti**

**L'organizzazione aziendale**

**LA SQUADRA**  
**Chiamateci per nome ...**

VALORE®  
S.P.A.

  
editoo  
EDIZIONI DI VALORE

EDITORIALE

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

## Quando la “forma” è anche sostanza

Basta sfogliare queste pagine, soffermarsi sulla veste grafica e sulle scelte cromatiche, per comprendere che qualcosa è cambiato: “Diritto e tutela” da questo numero diventa il periodico giuridico di Valore S.p.A., perché ormai limitarlo a Studio3A andava un po' stretto.

Non che quest'ultimo non rimanga il cuore e il principale brand della nostra società, che prima di tutto svolge l'attività per la quale è nata, ossia gestire sinistri, di ogni tipologia, e dare risposte ai danneggiati: in questa edizione del magazine riportiamo al riguardo diversi casi emblematici e forniamo vari spunti di riflessione e di approfondimento, si veda il capitolo dedicato alla Rc-Auto, una garanzia tanto essenziale, oltre che obbligatoria, quanto poco conosciuta dagli italiani.

Ma con il tempo la nostra dimensione e i nostri orizzonti si sono allargati, non solo attraverso la continua specializzazione e qualificazione dell'area riguardante gli incidenti, stradali, sul lavoro, i casi di mala sanità, eccetera, ma anche implementando nuove aree operative, con il risultato che i servizi offerti oggi ai nostri assistiti sono sempre più ampi e completi.

Valore con il brand Editoo divulga la cultura e l'informazione giuridica, e non solo, sia attraverso questo stesso strumento sia grazie alla periodica pubblicazione di libri: in questo numero, peraltro, presentiamo la prossima “fatica” editoriale.

Con “Insieme”, poi, portiamo avanti svariate iniziative sociali e solidali, nella ferma convinzione che un'azienda debba sempre riversare una parte dei propri utili a favore del territorio, con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati e bisognosi, di qui anche la scelta di sostenere nobili realtà che lavorano con e per i disabili, come la Studio3A Millennium Basket, da quest'anno tra le prime quattro squadre italiane della pallacanestro in carrozzina.

Ancora, con Peritia abbiamo deciso di mettere a frutto un'esperienza ventennale nella valutazione dei danni per tutti i cittadini che avessero semplicemente bisogno della stima di un bene, non necessariamente legata ad una richiesta risarcitoria, ma per tutte le tante circostanze in cui è fondamentale produrre perizie accurate, si pensi ad esempio ad una normale compravendita.

E adesso con BeToBe Legal, l'ultimo brand che si è aggiunto a questa grande famiglia di Valore, siamo andati oltre, mettendo a disposizione tutto il know-how e la specializzazione dei nostri professionisti per fornire una consulenza legale su misura e quanto mai preziosa per il mondo delle aziende, che



si trovano a doversi confrontare ogni giorno con continue evoluzioni delle normative e che rischiano di incorrere in violazioni e non conformità legate alla tutela della sicurezza del lavoro, alla divulgazione dei dati sensibili, alla regolarità dei prodotti.

Cittadini e imprese, dipendenti e imprenditori, giovani e anziani, persone che hanno subito un danno o che hanno la necessità di prevenirlo: i nostri assistiti ormai abbracciano l'intera società civile, i nostri servizi, legali e tecnici, si dispiegano a 360 gradi in tutte le aree, le tematiche e i settori. Ma con lo stesso comune denominatore: far valere sempre i diritti di chi si rivolge a noi.

Una crescita che non potevamo non sottolineare, anche solo graficamente, in questo nostro periodico, perché non di rado anche la forma è sostanza.

**Dott. Ermes Trovò**  
Presidente Valore S.p.A

# Non solo i medici, tutti gli iscritti agli albi professionali hanno i loro obblighi

Dal dovere d'informazione  
alla diligenza "qualificata"

---

## LE RESPONSABILITÀ DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Quando e come il cliente può  
richiedere i danni per eventuali errori

## LA PALAZZINA "FA ACQUA", IL GIUDICE CONDANNA IMPRESA E DIRETTORE LAVORI

Condomini risarciti con 120mila Euro  
per i vizi costruttivi riscontrati  
anche dal Tribunale





# Le responsabilità del libero professionista

## Quando e come il cliente può richiedere i danni per eventuali errori

Il numero dei professionisti in Italia è di circa un milione e 400 mila, pari a 17 ogni mille abitanti: questi i dati che emergono dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia elaborato Confprofessioni sulla base del rapporto annuale Istat. Da questi numeri, i liberi professionisti si confermano la componente più dinamica dell'occupazione autonoma, con una crescita sostenuta negli ultimi dieci anni in tutta Italia, specialmente al Nord e al Centro.

Parallelamente all'incremento del numero dei professionisti, negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento del contenzioso connesso allo svolgimento dell'attività svolta da queste figure. Accade non di rado che, nello svolgimento della propria attività, il professionista possa commettere errori, dai quali deriva un danno al cliente, per il cui ristoro si rende necessario agire in giudizio nei confronti del responsabile.

A tutela del cliente danneggiato dalla condotta del professionista, il legislatore italiano ha introdotto da alcuni anni l'obbligo per quest'ultimo di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti nello svolgimento della propria attività. Tale obbligo, previsto dal D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, è divenuto effettivo a far data dal 15 agosto 2014 e riguarda tutti i professionisti iscritti ad un Albo, i quali, in particolare, sono tenuti a stipulare - anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali di appartenenza - idonei contratti di assicurazione a copertura dei danni derivanti al cliente dall'erroneo esercizio dell'attività professionale, oltre che a rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva, pena la commissione di un illecito disciplinare.

In primis, è opportuno precisare come la materia della responsabilità del professionista sia ampia e complessa, disciplinata da norme codicistiche sulle quali è intervenuta una cospicua e costante evoluzione ed interpretazione giurisprudenziale. Da ultimo si sono inoltre registrati interventi legislativi per lo più connessi a specifici settori di attività, basti pensare ad esempio al cosiddetto Decreto Balduzzi ed alla successiva legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), in tema di responsabilità nell'ambito delle professioni sanitarie.

Negli ultimi anni, si è registrata una particolare attenzione



della giurisprudenza nel conferire rilievo agli obblighi del professionista sin nella fase delle cosiddette trattative con il cliente, durante le quali la corretta informazione nei confronti di quest'ultimo costituisce uno dei suoi obblighi principali. Ciò vale in ogni settore di attività, ma è soprattutto in ambito medico che tale obbligo - a cui corrisponde la indispensabile formazione di un valido consenso da parte del cliente/paziente - ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno differenziato il contenuto dell'obbligo informativo a seconda della prestazione da eseguire.

In tale ambito, l'obbligo della adeguata informazione del paziente ha poi trovato apposita collocazione normativa con l'emanazione della L. 219/17 recante le "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" - detta anche legge sul Biotestamento -, nella quale sono stati regolati tutti gli aspetti procedurali del Consenso Informato.

Interventi legislativi volti a codificare obblighi informativi a carico del professionista si sono registrati anche in settori diversi rispetto alla professione sanitaria: si consideri, ad esempio, l'obbligo informativo a carico dell'avvocato previsto dalla Legge sulla Mediazione finalizzata alla conciliazione (D.lgs. n. 28/2010).

Addentrando più nello specifico nel tema degli obblighi derivanti al professionista dall'esecuzione del contratto, la vastità della materia impone una trattazione per brevi cenni generali. Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale è considerata come tipicamente contrattuale: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione



contrattualmente assunta, così come specificato dall'art. 2230 del Codice Civile.

Il professionista, più precisamente, è tenuto nei confronti del cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui nelle obbligazioni "inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

In ragione della peculiarità dell'attività svolta dal professionista, quindi, l'art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2, una deroga al principio generale della "diligenza del buon padre di famiglia" di cui al comma 1, richiedendo al professionista una diligenza cosiddetta qualificata, in quanto da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

La giurisprudenza, peraltro, ammette che l'obbligo di diligenza venga valutato diversamente a seconda delle varie professioni e, in ciascun ambito, in relazione alla complessità del caso concreto. Per determinare il contenuto dell'obbligazione assunta dal professionista gli interpreti hanno fatto riferimento tradizionalmente alla distinzione tra obbligazioni di mezzi (nelle quali il debitore mette a disposizione del creditore le proprie prestazioni senza essere vincolato al raggiungimento di un determinato risultato) e quelle di risultato (laddove, per contro, il debitore si obbliga al raggiungimento di un risultato, il cui mancato conseguimento determinerà l'inadempimento alla obbligazione assunta). Secondo tale classificazione, le obbligazioni del professionista rientrerebbero nella categoria delle obbligazioni di mezzi, in quanto il

debitore sarebbe tenuto a porre in essere la propria attività in vista di un obiettivo, ma non a garantire che da ciò derivi il conseguimento dell'esito auspicato, seppur prefigurato come possibile al momento dell'assunzione dell'incarico.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata oggetto di critica da parte della dottrina, che ha evidenziato come la stessa risulti priva di riscontro normativo ed inesatta nel suo contenuto, in quanto, da un lato, tutte le obbligazioni, comprese quelle di mezzi, tendono al raggiungimento di un risultato, e, dall'altro, anche nelle obbligazioni di risultato assumono rilievo i mezzi impiegati dal debitore nell'esecuzione delle stesse. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 15781/2005 a Sezioni Unite ha statuito che "La distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità".

Con successiva sentenza n. 8826/2007 la Suprema Corte ha precisato che "siffatta distinzione costituisce il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione priva di riscontro normativo e di dubbio fondamento". In realtà, infatti, di risultato può parlarsi anche nelle obbligazioni di mezzi: in esse rientra, come dovere del professionista, quello di svolgere ogni attività necessaria ed utile in relazione al caso concreto (come, ad esempio, nel caso dell'avvocato, adottare i mezzi difensivi più idonei rispetto alla particolare situazione vantata in giudizio dal cliente). Superata la tradizionale dicotomia di cui sopra, si è giunti quindi ad attribuire importanza, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo al professionista, all'osservanza da parte dello stesso delle regole tecniche in uso nello svolgimento dell'attività commissionatagli dal cliente.

Fermo restando quindi il principio per cui il professionista non è obbligato al conseguimento del risultato, lo stesso sarà tenuto in ogni caso, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ad osservare tutte le regole tecniche che mirano al conseguimento dello stesso. Il mancato o inesatto risultato non potrà quindi determinare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma rileverà quale indicatore di una possibile condotta "negligente" (per omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza), o "imperita" (per violazione di regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore), o "imprudente" (per difetto di misure di cautela idonee a prevenire l'evento dannoso e temerarietà sperimentale del professionista), ovvero di un comportamento colposo dello stesso.

Ed è in tale contesto che assume rilevanza l'art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Tale disposizione normativa - che è certamente norma di favore, assottigliando il campo di operatività della responsabilità professionale - assume una funzione residuale. In tema di responsabilità del professionista la regola generale resta quella della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. - commisurata alla natura dell'attività prestata -, la cui inosservanza determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, e tuttavia in presenza di una prestazione di particolare difficoltà tecnica la responsabilità si attenua ai soli casi di dolo o colpa grave.

Ultimo aspetto che merita una sintetica trattazione attiene al tema dell'onere della prova. Secondo il tradizionale insegnamento della dottrina civilistica, uno degli aspetti più rilevanti che differenzia la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale è la disciplina dell'onere probatorio. Nelle obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto a dimostrare l'esistenza del titolo e l'inadempimento del debitore, ed a quest'ultimo compete l'onere di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (ai sensi dell'art. 1218 c.c.). Nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito, il creditore sarà tenuto a dimostrare il danno, il dolo o la colpa del debitore e il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

La crisi della classica distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, di cui si è sopra accennato, ha inciso inevitabilmente anche sul tema dell'onere probatorio. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la storica sentenza n. 13533/2001, hanno stabilito il seguente principio: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (...) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo

dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (...)

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

Va precisato che l'allegazione del creditore non può attere ad un inadempimento "qualsiasi", "ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè esattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass., S.U., 11/01/2008 n. 577). L'obbligo di allegare un "inadempimento qualificato" ha comportato la necessità, per il cliente insoddisfatto, non solo della mera allegazione di inadempimento ma della prova di fatti oggettivi sui quali il Giudice possa valutare l'attività del professionista.

Grava dunque sul cliente che assume di avere subito un danno l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio, fornendo idonei dati oggettivi in base ai quali il Giudice valuterà se, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.

Per dar luogo all'obbligazione risarcitoria occorre, infatti, la prova del collegamento causale tra la condotta attiva od omissiva e l'evento di danno e, nel caso di responsabilità del professionista, l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale è comunque sempre posto in capo al cliente-creditore.

È dunque sempre possibile ravvisare un'ipotesi di "responsabilità senza danno" tutte le volte in cui l'errore professionale non abbia dato luogo alla verifica dell'evento pregiudizievole. In tali casi il professionista, benché inadempiente ai propri obblighi contrattuali, andrà esente da oneri risarcitori.

Avv. Ruggero Salomone  
Foro di Milano

## il riferimento giuridico



### **CODICE CIVILE, ART. 1176**

#### **Diligenza nell'adempimento**

"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

# La palazzina “fa acqua”, il giudice condanna impresa e direttore lavori Condomini risarciti con 120mila euro per i vizi costruttivi riscontrati anche dal Tribunale

C'è voluta una battaglia di 15 anni, ma alla fine, con sentenza del 27 gennaio 2021, anche la Corte d'Appello di Venezia ha dato loro ragione, condannando imprese e direttore lavori a risarcire con 120mila euro i residenti di una palazzina che “faceva acqua”.

La vicenda è un esempio di responsabilità professionale in uno dei settori più delicati, quello edile. I sette “danti causa” nel 2007 avevano acquistato 5 appartamenti di un complesso condominiale di Pianiga, nel Veneziano, ma già dopo un anno si erano palesati problemi, nelle singole unità e nelle parti comuni: infiltrazioni, fessurazioni, distacchi di intonaco e dipintura, ammaloramento delle pareti, muffa, tegole rotte, distacco dei battiscopa e del pavimento in legno: “difetti” che, pur non pregiudicando la stabilità dell'edificio, rientravano nei vizi meritevoli di tutela ex articolo 1669 c.c., “rovina e difetti di cose immobili”, di cui l'appaltatore è responsabile per dieci anni dal loro manifestarsi.

I proprietari si sono rivolti a una società specializzata nel risarcimento danni che, appurato con un proprio perito la sussistenza dei gravi difetti costruttivi, ha chiesto all'impresa committente e a quella che aveva realizzato gran parte delle opere di farsene carico. Non ottenendo risposta, con gli avv. Andrea Piccoli e Alessandro Menin, è stata tentata la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi e nel febbraio 2014 il Ctu nominato dal giudice del Tribunale di Venezia ha confermato la gravità dei vizi ritenendo responsabili le due imprese più il direttore dei lavori, un geometra.

Ma non è bastato ai tre soggetti per ammettere le loro responsabilità. Così, nel marzo 2015, non è rimasto che citarli in causa. E il giudice, con sentenza del settembre 2019, ha dato ragione ai danneggiati, ritenendo tutte le parti citate responsabili degli addebiti e condannandoli in solido tra loro a risarcirli con 73mila euro oltre a rivalutazione e interessi legali dal 2011 e al pagamento delle spese di consulenza e di lite: una cifra complessiva di 120mila euro.



Imprese e professionista però hanno appellato la sentenza, sostenendo anche che il diritto dei proprietari degli immobili di cui all'art. 1669 c.c. si sarebbe prescritto in quanto le domande risarcitorie sarebbero state azionate dopo il termine di prescrizione. Ma la Corte d'appello lagunare ha rigettato l'appello confermando la liquidazione del danno già fissata in primo grado e chiarendo un punto rilevante.

I giudici hanno ribadito che il termine decadenziale per presentare le domande risarcitorie decorre dal giorno in cui il danneggiato consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, che i proprietari degli immobili avevano raggiunto solo dopo la prima relazione tecnica effettuata da un professionista nel 2011, non dal 2007-2008. E, soprattutto, hanno chiarito che la notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva, rientrando nella categoria dei giudizi conservativi, determina l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento che, ha stabilito la Corte, coincide non con il deposito della relazione del consulente nominato, come per l'Accertamento Tecnico Preventivo, ma con la chiusura della procedura da parte del giudice. Nel caso di specie, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (la consulenza tecnica preventiva) era stato dichiarato chiuso il 4 luglio 2014 e la citazione in causa era stata notificata il 20 marzo 2015, quindi entro i termini di un anno.

# Le profonde ferite degli incidenti nell'anima e nella mente

L'importanza del  
supporto psicologico  
per chi sopravvive  
a un tragico lutto

---

## **IL DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO E IL RUOLO DEL TERAPEUTA**

Il lavoro sulla psiche dei familiari  
delle vittime per trasformare  
la sofferenza in forza

## **SE PROVATO, IL DANNO PSICHICO VA ADEGUATAMENTE RISARCITO**

Una sentenza che ha reso giustizia  
a un giovane "distrutto"  
per la perdita del fratello



# Il disturbo da stress post traumatico e il ruolo del terapeuta

## Il lavoro sulla psiche dei familiari delle vittime per trasformare la sofferenza in forza

I dati Istat non lasciano spazio a dubbi interpretativi: gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte che coinvolgono sempre più giovani vite. Si tratta di morti improvvise, violente ma anche evitabili, perché molte volte sono il frutto di comportamenti incoscienti e negligenti: si pensi a quante persone guidano usando il cellulare (nonostante ciò sia sanzionato dalla legge), o alla diffusione dell'uso di sostanze ormai non più relegato al fine settimana e ad altre variabili e fattori che incidono sulla concentrazione e sulla capacità di stare alla guida. Basta un attimo, una disattenzione e l'impatto sopraggiunge inevitabile. E fatale. In questi casi, al dolore struggente per la perdita di un proprio caro (genitore, figlio, coniuge...), si aggiunge la rabbia che blocca, o comunque rende più complicato, il processo fisiologico di cicatrizzazione della ferita conseguente al lutto, in quanto esso poteva essere evitato. Dal momento che gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per i giovani, sono soprattutto i genitori che possono essere colpiti dalla perdita: una perdita che va a minare una progettualità che avevano immaginato e costruito.

Le tragedie della strada risvegliano angosce e fantasmi nella mente collettiva perché sono inspiegabili, irrazionali, imprevedibili: semplicemente, ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato e la vita non è più la stessa nel giro di pochi secondi, sia per chi muore, sia per chi sopravvive con postumi gravi, sia per i familiari. Ai danni fisici, infatti, molto spesso si accompagnano conseguenze psicologiche che cambiano per sempre la vita delle persone.

A seguito della morte di una persona alla quale si è profondamente legati si attiva il lutto, vale a dire una risposta fisiologica caratterizzata da una successione di reazioni psicologiche, comportamentali, sociali e fisiche. Non va tralasciato, però, il fatto che l'incidente si colloca in modo improvviso nella vita dei protagonisti (vittima e congiunti), ma in quale momento? Con che emozioni sta/stava facendo i conti sia la vittima sia chi rimane?

Molte volte nella mia pratica professionale ascolto le storie di

chi sopravvive alla perdita di un congiunto ed il racconto mi fa entrare nelle vite di sconosciuti per scoprire cosa era successo poco prima: una telefonata, un WhatsApp, lo scambio di due battute sull'uscio di casa, un bacio dato al volo, ma soprattutto un bacio non dato, una frase non detta od una parola detta di troppo che poi ci si pente di aver proferito, ma a cui si conta di porre rimedio pensando che tanto, dopo, ci si rivede e si può chiarire tutto, domandare scusa, riabbracciarsi. Invece no, il destino è in agguato e quel "dopo" diventa "mai più". È a queste emozioni, soprattutto al senso di colpa, che è importante dare uno spazio di accoglienza senza giudizio in cui provare a collocare e a trovare un senso a tutto quello che è successo. Questo spazio è il lavoro di supporto che gli specialisti offrono.

Nella maggior parte dei casi, piano piano, si arriva ad una crescente accettazione della morte e al graduale ripristino della capacità di reinvestire in nuovi interessi, nuove attività e relazioni, recuperando un funzionamento adattivo ed un progressivo ritorno alla quotidianità.

In alcuni casi, invece, emerge una risposta patologica di lutto in cui si verifica una mancata progressione verso la risoluzione, con conseguente difficoltà a riconoscere l'irreversibilità della perdita e a riprendere la propria vita. In queste situazioni gli individui vanno incontro a una vera e propria distruzione della propria percezione del mondo e vengono sommersi da sentimenti di paura, confusione e disperazione. Vi è la ricerca di qualcosa che possa annullare quanto successo o che possa far recuperare un qualche senso di controllo e di padronanza sulla nostra vita. "Se soltanto non avessi permesso a mio figlio di prendere l'auto e l'avessi accompagnato io, ora sarebbe ancora vivo": un pensiero del genere porta sì ad un senso di responsabilità per la morte del figlio, con conseguente auto-rimprovero, ma allo stesso tempo tenta di ripristinare l'illusione del controllo che placa l'assordante ed intollerabile sentimento di impotenza.

Il caso degli incidenti stradali mortali, o con lesioni gravi, è classificato a maggior rischio per la comparsa di Lutto Complicato e Disturbo da Stress Post-Traumatico per i familiari, perché i decessi presentano delle caratteristiche peculiari che li differenziano dalle morti naturali o per malattia. La ricerca scientifica ha indicato che il recupero di un senso di sicurezza per i familiari delle vittime di un incidente stradale riduce progressivamente gli effetti psicologici negativi dell'impatto dell'evento e limita il rischio di sviluppare una sintomatologia post-traumatica nei mesi successivi.

La formazione, l'esperienza e la modalità di comunicazione sono variabili fondamentali per il processo di elaborazione del lutto e per il benessere emotivo dei destinatari. I familiari ricorderanno sempre la modalità con la quale hanno ricevuto questa terribile notizia, per cui il dignitoso rispetto e l'empatia dovrebbero essere i pilastri per gli operatori incaricati di comunicare il nefasto evento, proprio perché da qui inizia il processo d' integrazione.

L'intervento di supporto dovrebbe concentrarsi anche sull'aiuto nel processo di normalizzazione delle rispose emotive, che naturalmente è molto elevato di fronte ad un

evento che minaccia l'esistenza e l'integrità di un individuo ma che, se permane, finisce per interferire con il suo normale funzionamento. Gli interventi psicologici di emergenza e di supporto ai familiari delle vittime di incidenti, dunque, non mettono al centro dell'attenzione una patologia da curare, ma una normalità da preservare e da recuperare, un cammino interrotto da riprendere nel modo più adattivo possibile. Allora appare evidente che ogni persona va accolta non secondo un modulo standard ma valutandone le caratteristiche ed il funzionamento, le modalità con le quali usualmente affronta gli eventi impegnativi e stressanti della vita. Si valuta quindi di organizzare uno spazio/tempo di ascolto ed accoglimento sin dal primo momento, in modo che il congiunto possa esprimere ciò che vive, che sente, oltre al fatto di poter far conoscere la persona che non c'è più ad un interlocutore sconosciuto (il terapeuta). Bisogna osservare come il lutto si evolve fisiologicamente e poi si può decidere se trasformare il supporto psicologico in

terapia che aiuti a far diventare ciò che è successo un'opportunità di cambiamento migliorativo e non in un quadro psicopatologico franco. Chi rimane ha un compito impegnativo che riguarda il perdono ed il perdonarsi per quello che avrebbe potuto fare, dire, evitare; risulta importante lavorare per trasformare emozioni che, se permangono troppo a lungo, creano ristagno e sono "fragilizzanti". L'amore e i sentimenti positivi che abbiamo per il congiunto che non c'è più devono sublimarsi in energia per far sì che la nostra vita riprenda, e lo faccia portando con sé una presenza psichica di chi comunque ha avuto un ruolo centrale nella nostra vita, ma senza congelare le nostre potenzialità e bloccare il nostro cammino. Non dimentichiamo che dopo ogni incidente grave, accanto alla disperazione più profonda, inizia un altrettanto lungo ed estenuante iter legale per individuare responsabilità, punire i responsabili ed assicurare alle vittime o ai loro familiari un equo risarcimento.



Dunque, l'assistenza psicologica va offerta alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, per superare le conseguenze psicologiche legate a danni fisici permanenti o alla perdita di una persona cara. Il trauma psicologico, sebbene abbia un carattere di oggettiva gravità, è sempre definito in rapporto alle capacità del soggetto di sostenerne le conseguenze. L'evento traumatico, appunto, è un evento che sovrasta la capacità di resistenza dell'individuo e che stabilisce una profonda spaccatura tra un "prima" dotato di significato ed un "dopo" in cui non si riesce più a cogliere nessun senso. La forza del trauma spezza quel filo che lega passato-presente-futuro.

Un tempestivo intervento di supporto psicologico in questi casi serve per impedire che le vittime primarie e secondarie del trauma rimangano intrappolate in un eterno presente congelato e condannate così ad una morte "simbolica", dove il passato diventa presente ed il futuro si configura come una ripetizione senza senso. È qui che possono inserirsi flashback, paura, rabbia, dolore, insicurezza, senso di irrealtà che paralizzano la capacità di progredire, di continuare nel cammino della vita.

Ognuno a questo punto attua specifiche e peculiari strategie di coping quali ad esempio l'evitamento, tentativi di dimenticare, rimuovere, cancellare, eccessiva ricerca di vicinanza e dipendenza, ipercelebrazione di chi non c'è più ed altro ancora. Il terapeuta si trova di fronte ad una persona pervasa dal senso di sfiducia ed impotenza ed è quindi fondamentale creare un contatto caratterizzato da una forte co-partecipazione emotiva, pur rimanendo professionali. Molteplici ricerche hanno messo in evidenza che un approccio tempestivo di tipo supportivo favorisce una migliore elaborazione del trauma impedendo che questo ostacoli la persona e consenta il cronicizzarsi di psicopatologie.

Naturalmente non tutti gli individui soggetti ad un evento traumatico sviluppano sintomi invalidanti e soprattutto cronici, bensì in base ad una serie di variabili (funzionamento di personalità pregresso, strategie di coping utilizzate, credenze, aspetti culturali e religiosi, resilienza...) essi possono progressivamente riprendersi senza il ricorso ad aiuti specialistici; per altri, invece, riprendere una vita normale e serena può, a volte, essere molto complicato. Il supporto psicologico è fondamentale per permettere di recuperare le risorse psicologiche con cui superare il disturbo.

La necessità di rivolgersi ad uno specialista è necessaria quando la sintomatologia psichica collegata all'evento traumatico (ansia, agitazione, irrequietezza, disturbi del sonno, evitamento delle situazioni che ricordano il trauma etc.) è tale da minacciare e alterare la qualità della vita dell'individuo. Alcune volte al lavoro di supporto psicologico - che verrà attuato dallo specialista in base alla sua formazione scegliendo conseguenti tecniche specialistiche cognitivo-comportamentali (quali ad esempio EMDR eyes movement desensitization and re processing, etc) od interventi più specificatamente psicodinamici, ove la cura del trauma avviene attraverso un'elaborazione di tutte le idee,

sensazioni, convinzioni, emozioni conscie e inconscie - può essere utile e necessario anche associare un trattamento psicofarmacologico (antidepressivi, stabilizzatori dell'umore e antipsicotici atipici), che si rivela utile per modulare le emozioni sregolate, l'irritabilità e la disforia, per contenere i disturbi del comportamento e gli atti aggressivi, parasuicidari e suicidari, e per mitigare le somatizzazioni. e che lo specialista deputato valuterà assieme alla persona. Noi viviamo in un mondo, quello occidentale, in cui si sono messe in atto tutte le strategie possibili per rimuovere ed ignorare il fenomeno della morte, rendendo le persone impreparate e fragili di fronte ad essa: quindi, le difese psicologiche utilizzate dalle persone per far fronte ai vari aspetti del vivere quotidiano crollano sempre di fronte ad un evento definitivo quale, appunto, la morte. Non è semplice l'approccio psicologico ed il sostegno a persone che, in modo protettivo ma distruttivo, non accettano e non realizzano pienamente l'evento traumatico.

Come per le ferite del corpo anche per quelle dell'anima si attivano una serie di processi naturali e fisiologici che aiutano la cicatrizzazione emotiva ed allora il pianto, la tristezza, lo scoraggiamento, la depressione sono i mezzi attraverso i quali l'organismo cerca di superare il dolore.

La cicatrice resta a mo' di testimonianza di quanto abbiamo dovuto attraversare, come una lezione che abbiamo dovuto apprendere per trasformare un dolore che annichisce in una forza. Ad un certo punto il tempo dell'autocompatimento e dello struggimento deve lasciare lo spazio al tempo dell'evoluzione e della crescita e da un dolore sordo e vivo deve sgorgare piano piano il ripristino di vecchie e nuove energie, fiducia e riconoscimento delle proprie dimenticate potenzialità e risorse.

**Dott.ssa Raffaella Casagrande**

Psicologa clinica - Psicoterapeuta

## il riferimento clinico



### Definizione dell'Istituto Superiore di Sanità

“Lo stress post-traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), è una forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito a esperienze fortemente traumatiche. Definito e studiato negli Stati Uniti soprattutto a partire dalla guerra del Vietnam e dai suoi effetti sui veterani, riproposti poi in tutte le più recenti esperienze belliche, il PTSD può manifestarsi in persone di tutte le età, dai bambini e adolescenti alle persone adulte, e può verificarsi anche nei familiari, nei testimoni, nei soccorritori coinvolti in un evento traumatico. Il PTSD può derivare anche da una esposizione ripetuta e continua a episodi di violenza e di degrado”.

# Se provato, il danno psichico va adeguatamente risarcito

## Una sentenza che ha reso giustizia a un giovane “distrutto” per la perdita del fratello

Non solo i disturbi di rilievo psichiatrico sviluppati a causa di un evento traumatico, come la perdita di un congiunto in seguito ad un incidente stradale, sono tutt'altro che rari, ma il cosiddetto “danno psichico”, se provato, va riconosciuto in ambito risarcitorio.

Tra i vari casi al riguardo, merita di essere segnalato quello di due fratelli legatissimi tra di loro, pur abitando lontano l'uno dall'altro: nonostante la distanza fisica, il loro rapporto era caratterizzato da un forte e saldo attaccamento affettivo, si sentivano quotidianamente e stavano progettando di avviare un'attività assieme nella località all'estero dove già viveva uno dei due, per un progetto non solo di lavoro ma anche di vita in comune.

Tutto spezzato, in un istante, dal tragico scontro frontale di cui uno dei due giovani è rimasto vittima, peraltro incolpevole. Un colpo terribile per il fratello, che è caduto in depressione e ha cominciato a manifestare le reazioni tipiche della sindrome da stress post traumatico, quali irritabilità nei confronti del mondo intero, insonnia, scarsa applicazione nella sua attività professionale, al punto da perdere il lavoro.

Nella causa civile contro la compagnia assicurativa del veicolo di controparte, che aveva prospettato un risarcimento del tutto inadeguato, anche questo pregiudizio è stato valorizzato dalla società specializzata a cui il danneggiato si è affidato per far valere i propri diritti. Il giudice ha incaricato un consulente tecnico, un medico chirurgo specializzato in psichiatria, per

effettuare una perizia psichiatrica e medico legale sul fratello della vittima proprio per verificare se questi avesse riportato un disturbo psichiatrico per la perdita e, dopo un'attenta valutazione, il professionista ha concluso che il danno nella prospettiva psico-biologica non aveva carattere di permanenza - erano ormai trascorsi quasi tre anni dalla tragedia e il peggio sembrava passato -, ma ha senza dubbio accertato un danno psichico temporaneo (DPT) per l'intero periodo di reazione patologica acuta, sub-acuta e della fase di recupero funzionale.

Pertanto, alla luce della diagnosi del professionista e delle numerose testimonianze acquisite durante il dibattimento, il giudice ha riconosciuto un DPT al 50 per cento per i primi dodici mesi, al 25% per i successivi sei, al 15% per gli ulteriori sei e al 10 per cento per i sei finali. “Il traumatico decesso del fratello non ha solo prodotto il sentimento di lutto - recita la sentenza - quanto soprattutto lo smarrimento del personale progetto di vita che al fratello era legato”.

L'importo complessivo per il danno psichico temporaneo è stato quantificato in 32.700 euro che, sommati alle altre voci di pregiudizio risarcite, in primis quella per la perdita del rapporto parentale, valutata nella misura quasi massima delle tabelle milanesi, hanno portato il totale della liquidazione determinata dal tribunale in 117.700 euro, più del doppio dei 50mila con cui intendeva “cavarsela” l'assicurazione.



# La Rc-Auto, questa sconosciuta

Troppo spesso  
questo fondamentale  
strumento di tutela  
non viene approfondito

---

## **COSA "ASSICURA" L'ASSICURAZIONE SUI VEICOLI**

Un "viaggio" tra condizioni, garanzie,  
clausole, diritti e doveri

## **ITALIANI "BOCCIATI" IN "CULTURA ASSICURATIVA"**

Le scarse conoscenze in materia  
e il caso "black box"





# Cosa “assicura” l’assicurazione sui veicoli

## Un “viaggio” tra condizioni, garanzie, clausole, diritti e doveri

Quando si acquista un veicolo bisogna considerare bene anche la sua copertura assicurativa. In Italia, per ogni tipo di veicolo a motore (non su rotaia) destinato a circolare su strade a uso pubblico o aree equiparate, l'art. 122 ex D.Lgs. n. 209/2005 impone (dal momento in cui esso è posto, in senso lato, "in circolazione" e anche per i danni correlati, come in caso di auto in sosta) l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi - la R.C.A. -, teso a garantire il risarcimento dei danni a volte gravissimi subiti dalle vittime di sinistri. Le conseguenze risarcitorie infatti possono rivelarsi difficilmente sostenibili da parte del "responsabile" con le sue sole risorse economiche.

A fronte di questo vige anche un obbligo a contrarre per le compagnie e l'art. 128 del D.Lgs. del 2005 stabilisce i massimali "minimi" non derogabili aggiornati a cadenza quinquennale e, a dall'11 giugno 2017, individuati in: € 6.070.000 per sinistro - indipendentemente dal numero delle vittime - per i danni a persone; € 1.220.000 per sinistro - indipendentemente dal numero delle vittime e delle cose danneggiate - per i danni a cose. Il massimale per il caso concreto sarà quello vigente al momento del sinistro, non della liquidazione. Con esso si indica il limite di esposizione economica per la compagnia (salvo alcuni casi di mala-gestio), non il massimo importo del danno risarcibile in assoluto.

Non è considerato "terzo", e non ha diritto a risarcimento, il conducente responsabile del sinistro. Non sono "terzi", e non hanno diritto a risarcimenti per danni a cose, neanche il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) se non provano la circolazione del veicolo contro la loro volontà (proibente domino), il coniuge non legalmente separato (ancorché in comunione dei beni), il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti, parenti o affini conviventi entro il terzo grado...

Il Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che ogni compagnia debba pubblicare in una "nota informativa" le condizioni del contratto "base". Vige la libertà di determinarne il costo e offrire separatamente ulteriori garanzie e servizi dietro preventivo ma, anche, l'obbligo di

accettare le proposte dei clienti se conformi a condizioni e tariffe offerte.

L'art. 132-ter prevede anche sconti (es, per la scatola nera o altri meccanismi di sicurezza) e, in generale, le polizze devono contenere, almeno, una clausola "bonus/malus" (collegata alla "classe di merito", che aumenta o diminuisce i premi in sede di stipula o rinnovo a seconda del verificarsi o meno di un sinistro colpevolmente provocato in corso di periodo precedente), una clausola di franchigia (che prevede un contributo del soggetto assicurato in caso di sinistro colpevolmente causato o che, comunque, limita la responsabilità e, quindi, soggetta alle norme in tema di clausole vessatorie), a chilometraggio o clausole "miste". Anche tali variazioni di premio vanno pubblicate contestualmente all'offerta in preventivo.

Collegata a questa previsione "generale" è l'introduzione (D. Min. Sviluppo Economico n. 54/2020 in vigore dal 2 luglio 2020) della normazione del "contratto base", volto a garantire i minimi di assicurazione inderogabili per legge e da indicare in ogni contratto, al netto del costo del premio. Oggi quindi esistono le Condizioni necessarie e le Condizioni accessorie. Le Condizioni necessarie che un contratto di R.C.A. deve prevedere ad validitatem sono:

- L'obbligo per la compagnia di corrispondere, entro i massimali "minimi", le somme dovute come risarcimento del danno da circolazione stradale (ancorché causati in occasione di sosta, fermata, movimento od operazioni preliminari e/o successive, anche in qualsiasi area privata, a esclusione di quelle aeroportuali civili e militari). Esclusi i danni causati in occasione di partecipazione a competizioni sportive.
- Casi specifici di esclusione dell'operatività della copertura per sinistro: causato da soggetto non abilitato alla guida (se al conducente fosse già noto l'esaurimento dei punti-patente, o patente scaduta da oltre sei mesi); in occasione di esercitazione alla guida in assenza di persona abilitata a fianco; per i danni subiti dai terzi trasportati in difformità dalla normativa o dalla carta di circolazione; causato da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sanzionato ex artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. Conseguono il diritto di rivalsa verso l'assicurato per le somme che l'assicurazione abbia dovuto corrispondere ex art. 144 Cod. Ass. (azione diretta). La rivalsa opera anche verso il conducente (se diverso dal proprietario, dal locatario o usufruttuario) e proprietario (o locatario o usufruttuario) salvo la guida proibente domino.
- Possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o cessazione dell'assicurazione, per dichiarazioni inesatte e/o reticenti influenti sulla valutazione del rischio (salvo buona fede per gli elementi che l'impresa potrebbe acquisire direttamente). Anche qui, in caso di azione diretta del danneggiato, vige per la compagnia il diritto alla rivalsa per le somme corrisposte e sino alla concorrenza del massimale.
- Obbligo del contraente o assicurato di comunicare per iscritto ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione

dell'assicurazione, con diritto di rivalsa fino alla concorrenza del massimale.

- Validità della copertura per l'intero territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e Stati dell'Ue, nonché quelli non barrati dalla "Carta Verde". Valgono condizioni e limiti della legislazione nazionale di R.C.A. in vigore nello Stato del sinistro, salve le maggiori garanzie del contratto.
- Durata annuale del contratto e risoluzione automatica senza rinnovo tacito. La validità decorre dalle 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata (il mancato pagamento delle rate seguenti comporta sospensione dalle 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza). La compagnia ha l'obbligo di avvisare della scadenza almeno 30 giorni prima e di mantenere operante la garanzia non oltre il 15. giorno dalla scadenza. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stata pattuita la rateizzazione.
- Pagamento del premio in unica soluzione al momento della stipulazione e dietro rilascio di quietanza e dei documenti.
- Possibilità per proprietario (o venditore) di decidere, in caso di trasferimento di proprietà o deposito in conto vendita e altri casi indicati (demolizione, esportazione, furto, rapina o altra causa di perdita di possesso documentata ex lege) per la risoluzione del contratto con rimborso del rateo di premio per il periodo non goduto; la sostituzione del contratto per altro veicolo della medesima classe (con eventuale conguaglio); la cessione del contratto all'acquirente del veicolo (con onere di immediata comunicazione all'acquirente e all'impresa).
- Obbligo per la compagnia di rilasciare ad ogni scadenza annuale l'attestazione dello stato di rischio al contraente in via telematica.
- Obbligo di denuncia di sinistro su modulo apposito entro tre giorni dal fatto o da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. A seguire, l'invio di ulteriori eventuali notizie, documenti e atti giudiziari. In caso di dolosa o colposa omissione, consegue il diritto di rivalsa per le somme corrisposte al terzo danneggiato per l'eventuale pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).
- "Patto di gestione della lite": la compagnia, previa comunicazione al contraente e sino a quando ne ha interesse, può assumere in nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze verso terzi, in qualunque sede si discuta del risarcimento, designando legali o tecnici. Può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione delle richieste dei danneggiati. Non vige l'obbligo di fornire tutela legale: la compagnia non riconosce il rimborso delle spese incontrate dall'assicurato per i patrocinatori o tecnici da essa non designati o la cui nomina non sia stata prima autorizzata. L'assicurazione non copre multe, ammende, spese di giustizia penali.
- Clausola "Bonus-Malus" o tariffa assimilata "Sconto sul premio in assenza di sinistro", liberamente predisposta dall'impresa per determinare il prezzo del contratto base.
- A carico del contraente rimangono imposte, tasse e oneri di

legge relativi al premio, al contratto ed agli atti dipendenti. La "Condizioni accessorie" sono invece clausole lasciate alla libertà contrattuale della singola compagnia che possono comportare una limitazione o estensione del rischio e della copertura con conseguente diminuzione o aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto. Trattandosi di clausole dal contenuto vessatorio, creando squilibrio tra assicurato e assicuratore, con una limitazione di responsabilità in capo a quest'ultimo, vanno approvate per iscritto.

Tra le clausole limitative della copertura con riduzione del premio rientrano la "Guida esclusiva" e "Guida Esperta", che la limita rispettivamente al conducente specificato e ai conducenti con età superiore a quella indicata.

Tra le clausole che ampliano la copertura assicurativa con aumento del premio: "aumento dei massimali minimi di legge"; limitazione delle azioni di rivalsa previste per legge; estensione ai danni a terzi cagionati da gancio traino e rimorchio con targa propria.

Tra le clausole attinenti le modalità di gestione del contratto con riduzione del premio: installazione di sistemi di rilevazione a distanza del comportamento di guida (scatola nera) e di sistemi di rilevazione del tasso alcolemico impeditivi dell'avvio del motore al riscontro di un superamento dei limiti; ispezione preventiva del veicolo.

Tra le clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio, il pagamento rateale.

Generalmente la compagnia potrà avvalersi del diritto di rivalsa per una parte o tutto il danno risarcito qualora il contraente non osservi le clausole.

Spesso nel contratto di R.C.A. sono previste le "franchigie", di due tipi: "semplice" o "relativa", per cui l'assicurato non sarà coperto per danni di ammontare inferiore a una data soglia (o meglio, l'assicurazione opera e la compagnia agirà in rivalsa per il recupero dell'intero), superata la quale, però, l'assicurazione provvederà al risarcimento integrale. Se la soglia fosse fissata ad € 500 e il danno ammontasse a € 499, il pagamento rimarrebbe a carico del contraente, se fosse di € 501 sarebbe a completo carico della compagnia; "assoluta", per cui la responsabilità della compagnia viene limitata al raggiungimento di una certa soglia di danno. Se questa fosse fissata a € 500 e il danno ammontasse ad € 499, il pagamento rimarrebbe a carico del contraente, mentre se fosse di € 501 la compagnia corrisponderebbe € 1 e i restanti € 500 rimarrebbero in capo al contraente. Tali franchigie sono utili ad abbattere il costo del premio e la polizza sarà comunque idonea a garantire al terzo danneggiato il risarcimento, ma aumentano il rischio a carico del contraente che si vedrebbe soggetto all'azione di rivalsa da parte della propria compagnia per la somma corrisposta in eccesso.

Le "garanzie di legge" sono quelle specificamente previste come "obbligatorie" e "facoltative" ma, accanto, le compagnie forniscono servizi assicurativi "accessori" che influiscono sull'importo del premio. Con il fiorire delle più disparate

offerite il consumatore cerca una soluzione che gli garantisca anche un risparmio, ma più si risparmia e meno si ottiene in termini di copertura.

L'ambito delle coperture "accessorie" ne comprende di molto utili anche se bisogna fare attenzione a limiti, franchigie o "scoperti" (la soglia del valore del danno non rimborsabile e che di solito viene espressa in termini percentuali).

Tra le più note troviamo:

- Assicurazione "Kasko". Si tratta di quelle condizioni di polizza con cui la compagnia copre i danni al veicolo assicurato da questi colpevolmente causati e, ordinariamente, non coperti dalla R.C.A. Ne esistono di vari tipi. La principale bipartizione riguarda la copertura di danni da sinistro coinvolgente solo altri veicoli ("mini-Kasko") da quella che copre anche danni causati in altre situazioni ("Kasko"), come l'uscita di strada. Può garantire un risarcimento "integrale" o "parziale" a mezzo di massimali o franchigie. Il costo sarà proporzionale alla possibile entità di risarcimento a carico della compagnia. Elementi incidenti sul costo potranno essere correlati al valore del mezzo al momento del sinistro. Mutuate dal contratto principale derivano alcune esclusioni come nel caso di polizza con "formula conducente". La copertura è esclusa se i danni sono provocati intenzionalmente o da conducente sotto l'effetto di alcol o droghe o per danni provocati da materiali o animali trasportati sul veicolo.

- Assicurazione "Cristalli". Durante la circolazione (o in sosta) i cristalli possono subire svariate lesioni. Con tale garanzia l'assicurato è tutelato per le spese di sostituzione o riparazione a causa del fatto di un terzo o eventi accidentali. In genere la garanzia individua officine convenzionate.

- Assicurazione "Furto e Incendio". Sono garanzie a volte prestate congiuntamente, altre separatamente. Furto: non solo per la sottrazione del mezzo ma anche in caso di danneggiamento e distruzione del veicolo (o sue parti) a causa di un furto (o tentativo) o rapina. Non copre oggetti di valore all'interno del mezzo. Il costo varia a seconda del tipo di veicolo e la sua vetustà al momento del fatto. Se il danno non fosse tale da rendere antieconomica la riparazione, il risarcimento si limiterà all'importo di quest'ultima. Per ottenerlo, basta allegare la denuncia alle autorità. "Incendio": danni causati, ad es., da cortocircuito o altro difetto dell'impianto elettrico o del sistema-motore. Non per danni per dolo o colpa. Copre il valore del veicolo (o della parte danneggiata), non di eventuali oggetti di valore. Anche qui il costo del premio varia a seconda della gamma di veicolo ed al suo grado di vetustà.

- Assicurazione "Infortuni conducente". I danni che il conducente si procuri qualora cagioni un sinistro esulano dall'ordinaria copertura R.C.A. Con questa, nel caso di decesso e/o invalidità permanente del conducente a causa di propria condotta di guida colposa, il danno sarà risarcito dalla compagnia. E' compreso il rimborso delle spese per cure. Pure qui molto dipende dalle tipologie di condotta di guida previste in polizza (conducente esclusivo, esperto, ecc.).

- Assicurazione "Tutela legale". Qualora non sia bastata la trattativa stragiudiziale o se dal sinistro insorga la necessità

di tutelare i propri interessi o di doversi difendere in una controversia civile o un procedimento penale, soccorre questa polizza che garantisce anche la copertura delle spese che un assicurato debba affrontare in caso occorra una perizia tecnica o la tutela di un avvocato. Solitamente questa copertura consente di rivolgersi a un patrocinatore di fiducia, purché preventivamente concordato con la propria compagnia o segnalato a termini di polizza.

- Assicurazione "Assistenza stradale". Quando il veicolo non sia in condizione di marciare (per un sinistro o un guasto) questa polizza garantisce un'estesa tipologia di aiuti, dal servizio di un carro-attrezzi verso l'officina più vicina fino all'auto sostitutiva e/o il trasporto nell'officina di fiducia o convenzionata o anche il costo per la riparazione di piccoli guasti. Nelle versioni più estese può essere previsto il rimborso delle spese per vitto/alloggio.

- Assicurazione "Eventi Naturali e Atmosferici". I danni al mezzo da calamità, ormai per nulla infrequenti anche alle "nostre latitudini" (alluvioni, frane...), vengono risarciti in base al valore commerciale al momento del sinistro. Basta dimostrare il particolare evento specifico. A volte è compresa specificamente la garanzia da danni "da grandine", altre volte questa voce costituisce specifica posta di danno con copertura a sé.

- Assicurazione "Atti Vandalici o Eventi Socio-politici". Garantisce il risarcimento di danni al mezzo verificatisi in occasione di particolare avvenimenti come una manifestazione o sciopero, corteo, atti vandalici, di terrorismo. Spesso il premio è correlato al contesto territoriale e al valore del veicolo alla stipula della polizza e che varia con il tempo. Tale copertura prevede, a volte, la possibilità di comprendere anche elementi accessori del mezzo o quelli ivi contenuti al momento del fatto. Queste garanzie accessorie prevedono, in genere, la previsione di massimali e franchigie ma anche esclusioni specifiche. Spesso alcune sono tra loro previste in associazione e non sono separabili.

Avv. Giorgio De Luigi  
Foro di Venezia

## il riferimento giuridico



**D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209**

**Codice delle assicurazioni private - Art. 122**

"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del Codice della strada".

# Italiani “bocciati” in “cultura assicurativa”

## Le scarse conoscenze in materia e il caso “black box”

Dalla recente indagine su “Conoscenze e comportamenti assicurativi degli italiani” realizzata dall'Ivass, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e i cui risultati sono stati presentati nel maggio 2021, emergono punteggi sconfortanti. In una scala da zero a cento, la conoscenza di base si attesta su 40,6 e quella dei prodotti assicurativi su 20,1, ben lungi dalla sufficienza.

Quanto all'assicurazione più diffusa, la Rc Auto, solo il 61,5% del campione ritiene opportuno valutare congiuntamente e in modo integrato costo del premio e condizioni di polizza. Il 17,5% si dichiara esclusivamente sensibile all'economicità, rinunciando per poche decine di euro a coperture accessorie fondamentali, a cominciare da quella per gli infortuni al conducente o per la tutela legale. Il 16,1% si dice invece focalizzato solo sulla qualità delle condizioni di polizza, indipendentemente dal costo del premio, e un 4,8% si spinge oltre, adottando la logica per cui più è alto il prezzo meglio è, nella convinzione che prodotti più “cari” offrano più servizi. Non meno preoccupante è la divaricazione riscontrata tra il ritenere di conoscere la materia e la sua reale conoscenza. Il 68,7% si reputa molto competente e non si affida ai consigli

dell'assicuratore né a fonti informative esterne. Eppure, solo il 13,9% ha risposto correttamente a tutte e tre le domande sui concetti chiave della cultura assicurativa, massimale, franchigia e premio.

I dati confermano come troppo spesso gli assicurati sottovalutino l'importanza di approfondire il contratto Rc-Auto che sottoscrivono, e quanto sarebbe utile rivolgersi a esperti per essere meglio orientati su una scelta che può avere conseguenze rilevanti sul piano economico. Anche perché le compagnie non offrono alcun contributo al riguardo, avendo tutto l'interesse che le varie condizioni non vengano sviscerate, e non sono certo prodighe di delucidazioni.

Caso eclatante è la scatola nera. Chi accetta di installarla lo fa per risparmiare sul premio, non a caso la penetrazione della black box è più marcata al Sud dove il costo della polizza è più elevato. Qui non si vuole entrare nel merito dell'opportunità o meno di montare sul proprio veicolo questo strumento che può rappresentare un incentivo per un maggior rispetto delle norme del codice della strada. Ciò che è importante è che chi opera questa scelta sia consapevole dei risvolti che può avere sul piano risarcitorio, perché la maggior parte degli assicurati non lo sa e le imprese non informano.

E alla fine arrivano le brutte sorprese. Come quelle toccate a un automobilista veneziano coinvolto in un incidente a causa del quale ha riportato lesioni fisiche serie, oltre ai pesanti danni materiali. La dinamica era pacifica, il malcapitato si era scontrato con un'altra vettura il cui conducente aveva mancato lo stop: la ragione era tutta dalla sua. Ma quando si è trattato di ottenere la liquidazione del danno, in regime di risarcimento diretto, la sua compagnia gli ha contestato un concorso di colpa in quanto la scatola nera avrebbe rilevato un impatto a una velocità superiore al limite: per un risparmio esiguo sul premio, si è visto decurtare il risarcimento di una somma ben più consistente.



L'intervista

# Prof. Riccardo Zoja

Presidente di Simla, Società Italiana  
di Medicina Legale e delle Assicurazioni

## “Così torniamo indietro di sessant'anni”

Le pesanti censure alla  
tabella unica di valutazione  
delle lesioni gravi del Mise

---

**SENZA UN METODO E CRITERI CLINICI  
IL DANNEGGIATO NON AVRÀ GIUSTIZIA**

I medici legali invocano una revisione  
della proposta di regolamento  
per stabilire i risarcimenti  
per le macro-lesioni





Nato a Premosello Chiovenda (Verbania) nel 1959, il prof. Riccardo Zoja vanta un curriculum di primissimo piano. Nel 1985 si laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano presso la Prima Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni, materia su cui poi consegue la specializzazione con lode e intraprende la sua brillante carriera professionale e di docente universitario: Riccardo Zoja è professore ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Cattolica di Milano nonché direttore dell'Istituto di medicina legale dell'ateneo.

Notevole, poi, il suo impegno in seno a Simla, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, realtà con oltre 140 anni di storia (è stata fondata nel 1880) che si prefigge lo scopo di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale e di difenderne i principi etici e deontologici: il Prof. Zoja ne è membro da anni, al suo interno è stato anche vice presidente del gruppo italiano di Patologia Forense, e dal 2017 è stato eletto presidente del Simla. Presiede anche la Società Lombarda di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Associazione Medico Legale Ambrosiana e, tra gli altri, è componente dell'International Academy of Legal Medicine and Social Medicine e della Commissione Cultura e Rapporti con l'Università dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Di rilievo anche la sua produzione scientifica. Editor di "Archives of Legal Medicine", svolge abitualmente attività di revisore scientifico anche per diverse altre riviste: "The Journal of Histotechnology", "European Journal of Ophthalmology", "Journal of Forensic Sciences", "International Journal of Legal Medicine", "Journal of Clinical Pathology and Forensic Medicine", "Neurological Sciences", "Journal of Forensic Research"

Nel 1990 è stato inoltre insignito del premio "C. Gerin" per la ricerca scientifica in medicina legale per lo studio "Identificazione della statura: studio sui resti scheletrici di 91 cadaveri esumati". Nel 1993 è stato tra i fondatori del Servizio Violenza Sessuale, prima istituzione italiana ad alta specializzazione medico legale e ginecologica dedicata al pronto soccorso in tale specifico ambito clinico, ed è stato componente della commissione della Società Italiana di Medicina Legale per lo studio di procedure standard per l'autopsia medico-legale.

## Senza un metodo e criteri clinici il danneggiato non avrà giustizia

### I medici legali invocano una revisione della proposta di regolamento per stabilire i risarcimenti per le macro-lesioni

Com'è noto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato, dopo un'attesa di 15 anni, la propria tabella unica di valutazione delle lesioni di grave entità per i sinistri della Rc-Auto e la Responsabilità sanitaria e ha divulgato lo schema di Dpr, Decreto del Presidente della Repubblica, avvalendosi del supporto dell'Ivass, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, per la realizzazione di un modello tabellare il più possibile vicino ai criteri dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Lo schema del regolamento fissa i parametri per stabilire i risarcimenti per le menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti d'invalidità.

Dietro all'apparente tecnicismo, si tratta di un provvedimento che avrà un notevole impatto su centinaia di migliaia di cittadini danneggiati e su cui, dopo le evidenze emerse dalla fase di pubblica consultazione, sono state espresse molte perplessità se non dure critiche, al punto da fare pensare e auspicare che lo schema di regolamento sarà interessato da diversi e significativi ripensamenti e revisioni.

Il lavoro del Mise ha tenuto conto del principio di sostenibilità dei valori risarcitori e di un confronto con i parametri delle Tabelle di Milano elaborate dell'Osservatorio del Tribunale meneghino, che hanno rappresentato sin qui il punto di riferimento per il sistema risarcitorio: Osservatorio che peraltro, tanto per rendere ancora più complesso lo scenario, sulla scorta di alcuni recenti orientamenti della Cassazione, lo scorso 10 marzo ha proceduto ad aggiornare le sue tabelle, con interventi definiti come un mero "ritocco grafico", laddove in realtà le modifiche contenute in questo aggiornamento sembrano destinate a incidere in modo sensibile sulla prassi liquidativa.

L'impressione però, è che tra le due esigenze da

contemperare, il diritto all'integrale risarcimento del danno e la generale sostenibilità del sistema assicurativo e la considerazione di quanto l'entità dei risarcimenti possa poi riflettersi sul costo dei premi, sia prevalso decisamente questo secondo aspetto, con il risultato di una non indifferente riduzione delle liquidazioni a favore dei danneggiati.

Tra le voci più severe nei confronti delle nuove tabelle spicca quella del Simla, la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, con in testa il suo presidente, il prof. Riccardo Zoja, che ha lamentato in primis la mancanza di fondamento scientifico del lavoro proposto.

#### **Prof. Zoja, quali sono le principali lacune?**

"Le nostre annotazioni tengono conto di un punto fondamentale: parliamo sempre di situazioni cliniche che sono minorazioni personali, che modificano la vita delle persone e hanno un apprezzamento di carattere medico, che è l'elemento essenziale per il quale si può passare ad una rappresentazione. Quando ci si introduce a un tema di tale dimensione com'è quello delle cosiddette macro permanenti, cioè situazioni che hanno un'apprezzabile e rilevante portata sull'integrità dell'uomo, il primo elemento basilare è individuare degli aspetti che siano metodologicamente e scientificamente accettabili. In questo caso, per quello che riguarda gli aspetti medico legali, in questa tabella delle macro permanenti non si ha alcun tipo di supporto tecnico che consenta di identificare gli aspetti di carattere metodologico. Non sappiamo nemmeno chi abbia collaborato a redigerla, non si riesce neppure a individuare da chi sia stato composto il gruppo di persone che l'ha realizzata: allo stato attuale non abbiamo idea né dei protagonisti né del metodo".

#### **Se manca il metodo...**

Quella del metodo è una cosa importante, perché ci troviamo di fronte a una espressione di criteri orientativi percentualistici che non sono altro che la ripetizione di parametri che sostanzialmente esistono dagli anni Sessanta, da quanto cioè non c'era ancora l'ordinamento attuale del risarcimento del danno alla persona basato sulla compromissione biologica, sul danno biologico e tutto quello che questo comporta. Noi da anni stiamo lavorando scientificamente per dare riferimenti di carattere "menomativo" che sono completamente diversi rispetto ad allora e che sono basati su degli aspetti sostanzialmente clinico-antropologici, perché è cambiata la realtà umana all'interno di un sistema. E' evidente che quello che succedeva sessant'anni fa o prima che si affermasse il concetto di danno biologico, e prima che la nostra civiltà arrivasse agli attuali livelli, era totalmente differente: i criteri erano prevalentemente legati ad aspetti di carattere attuativo, generico, che erano i parametri fondamentali. Non è più così. Il valore di un arto, un dito, di una parte organica della persona è cambiato all'interno di un sistema che è antropologicamente diverso, e su questo si sta muovendo tutta la medicina legale del mondo: persino negli Stati Uniti, leggendo le ultime loro indicazioni e guide, abbiamo esempi molto chiari di come questi elementi siano tutti in divenire.

Conoscere i metodi e, soprattutto, sapere l'applicabilità di queste condizioni implica avere un'adesione e un approccio dal punto di vista clinico. Se questo manca il lavoro del Mise sarà destinato a non avere successo".

#### **Che poi è la principale preoccupazione della Medicina legale.**

Una preoccupazione centrale, perché sappiamo bene che nella mancanza di una ripetibilità, di una fondamentalizzazione scientifica di questi criteri non ci saranno applicazioni omogenee e condivisibili e ciò inciderà in maniera rilevante, anche perché, nonostante continuiamo a tenere come parametro il giudizio sul risarcimento del danno, la maggior parte dei risarcimenti non hanno una risoluzione in ambito giudiziario. Pertanto, avere dei parametri che siano condivisi, ripetibili e confrontabili su questo terreno è un elemento molto importante.

#### **Quali sono gli altri punti controversi?**

Purtroppo nel dibattito insorto attorno a questa proposta di Dpr sono emersi aspetti metodologici inaccettabili. Per esempio, si parla di criteri di non considerazione delle situazioni coesistenti. Ciò significa che, se uno aveva già prima una menomazione, è nato con una situazione alterativa del suo pancreas o del fegato, e si fa male a un piede, egli deve essere considerato uguale a colui che invece ha il pancreas e il fegato sani. Questa è una posizione clinicamente inaccettabile, perché la visione clinica di una persona è sempre unitaria, personale e non sostituibile con nessun altro: ciascuno è se stesso e solo il giudizio clinico medico legale può dare una rappresentazione corrente di questa situazione.

#### **Quanto si discosta, poi, la proposta dalle linee guida della comunità scientifica?**

Questa affermazione che ho appena sottolineato, cioè il fatto di dare dei parametri sui quali si basa una valutazione medica che sono indipendenti dalla reale comprensione della persona, confligge in una maniera straordinaria con una linea guida scientificamente approvata e alla quale la società italiana di medicina legale ha fornito un apporto fondamentale, che riguarda la valutazione del danno della persona anziana; una linea guida costruita con tutti i criteri scientifici e con un lavoro di oltre due anni per arrivare a immetterla in quel sistema nazionale delle linee guida che - ricordo - ai sensi della Legge Gelli, è il parametro di riferimento sul comportamento medico, un elemento sul quale ci si deve fondare per come va attuata la medicina e sui giudizi di responsabilità e di condotta criticabile del medico. Il risultato della consensus conference che ha portato alle linee guida - ufficiali - depositate sul danno alla persona anziana, e che si è occupata esclusivamente di vedere quali sono i criteri medico legali di valutazione per la terza età, per esempio, stride in una maniera "violenta" con il concetto di non tenere conto delle coesistenze, affermato in quel progetto di decreto del presidente della Repubblica. E' come dire: "comportatevi in una maniera giudicata a priori colposa rispetto a quello che c'è in linee guida che sono ufficialmente depositate".

**Quali sono le azioni a cui state pensando per trovare una soluzione a questi problemi? L'istituzione di una commissione dedicata, di cui si parla, può essere una di queste?**

Assolutamente sì, purché sia strutturata in termini di confronto autentico sui temi di prospettiva medico legale. Non si deve pensare che non ci sia lavoro scientifico già in corso da tempo su questi temi, per esempio sui riferimenti di carattere essenziale anatomo-fisiologico che riguardano i criteri anche di quantificazione del danno, tutte cose che vanno in progressione. Al riguardo, i barèmes sono sempre stati dei riferimenti orientativi rispetto a situazioni estreme: il compito del medico legale è quello di individuare in quella data persona quali siano le reali conseguenze di una determinata situazione menomativa, non si tratta certamente di un arbitrio ma di una modulazione rispetto a quei parametri che sono di riferimento e che devono essere scientificamente condivisi, perché questo è uno degli obiettivi della medicina legale, peraltro in totale armonia con quello che succede in tutti i paesi occidentali.

Il fatto di avere dei riferimenti che siano condivisi perché metodologicamente seri è un elemento centrale. Secondo elemento centrale, per quanto riguarda la componente morale del danno non patrimoniale nel senso esteso, noi stiamo

lavorando anche a questo ormai da tempo in situazioni che sono di continuo confronto con realtà - e alludo a tutto il diritto anglosassone, in parte a quello che succede in Francia e in Germania - dove la valutazione medico legale è al 90 per cento basata sulle componenti morali del danno: un lavoro finalizzato a standardizzare scientificamente in una maniera corretta pure questo aspetto che, una volta proposto, dovrà essere la soluzione anche per le parametrizzazioni di questa componente.

Tutti avremo dei vantaggi nel sapere quali sono i criteri di sofferenza, di degrado, di condizione di carattere "denigratorio" della persona in sé considerata correlati e corrispondenti a una lesione o a una menomazione fisica, che poi corrispondono a quella grande tematica che va a completare questo quadro risarcitorio. È attraverso una rilevazione medico legale chiara, condivisa e che tutti quanti possono applicare in maniera organica, e certa, che si può trovare una soluzione del caso. In questa commissione tutti questi temi vanno chiariti in maniera definitiva, perché siano autenticamente accettabili in senso lato.



# VALORE®

## breaking news

N.33 GIUGNO 2021

**BTB** Nasce BeToBe Legal, il nuovo brand di Valore: un'azienda per le aziende Professionisti in tutta Italia, pronti ad offrire una consulenza legale su misura alle imprese

**A processo i vertici ANAS per la morte di Francesco Maria Tomasso**  
L'albero contro cui si è schiantato il giovane in quell'aiuola spartitraffico non doveva starci

**Servizi legali di... valore, un'assistenza a tutto tondo**  
Risolto con successo, tra i tanti, un caso di immigrazione

**"Ecco chi è stato!", dedicato alla "strada della morte" il nuovo libro di Editoo**  
A scriverlo Fabio Pugliese, anima dell'Associazione "Basta vittime sulla Statale 106"

**Studio3A Millennium Basket nella storia, tra le prime quattro in Italia**  
Un campionato esaltante, con commossa dedica al compianto Franco Lachin



NOVITÀ


BE TO BE  
**LEGAL**<sup>®</sup>

Consulenti di Valore per Imprese

## Nasce BeToBe Legal, il nuovo brand di Valore: un'azienda per le aziende Professionisti in tutta Italia, pronti ad offrire una consulenza legale su misura alle imprese

BeToBe Legal nasce per assistere le aziende in un percorso che crea... valore. Questo l'obiettivo con cui è sorto il nuovo brand di Valore S.p.A. che va ad arricchirne un'offerta di servizi ormai a 360 gradi. Un team di consulenti, e una rete interdisciplinare di professionisti formati e costantemente aggiornati, ora è a disposizione in tutta Italia per offrire alle aziende una consulenza legale su misura. "Dopo aver compreso che in molti casi non vi era la consapevolezza da parte del management dei rischi associati alla non conformità dei processi aziendali rispetto all'evoluzione normativa, abbiamo deciso di mettere a disposizione tutto il know-how e la specializzazione dei nostri professionisti per offrire un servizio personalizzato alle aziende" spiega il Presidente di Valore, il dott. Ermes Trovò.

I professionisti di BeToBe Legal, tra cui avvocati, periti, ingegneri, consulenti del lavoro e commercialisti, sono in grado di proporre soluzioni ad hoc per ogni impresa, intervenendo in molteplici aree e assicurando riservatezza, chiarezza e puntualità. In primis, viene offerta assistenza nell'ambito della difesa legale, mediante l'analisi e la predisposizione di strumenti e sistemi di tutela dai rischi connessi alla gestione imprenditoriale, in tutti i settori



nevralgici.

Gli specialisti intervengono poi nella contrattualistica d'impresa, offrendo un sistema in grado di prevenire una lunga e incerta vertenza giudiziaria e di garantire il funzionamento dell'attività in tutte le sue divisioni. In tema di evoluzione imprenditoriale, BeToBe Legal è in grado di predisporre sistemi organizzativi e strategici per gli obiettivi di crescita delle aziende del nuovo millennio, con la capacità di visione che porta alla creazione di un'impresa di successo.

Un'altra attività importante riguarda la gestione della crisi di settore: un piano di risanamento aziendale per far fronte ad una situazione di difficoltà che si presenta nel corso della vita dell'azienda, con soluzioni specifiche e concrete per rimediare agli errori e superare le problematiche.

Infine, per le aziende oggi è importante includere la sostenibilità negli obiettivi di sviluppo. Il modo migliore per far crescere la propria attività è quello di investire in progetti innovativi, che prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili e un ridotto impatto ambientale e sociale. È importante fissare gli obiettivi aziendali integrando nella propria strategia un nuovo modo di fare impresa, attento alla salvaguardia del territorio e al benessere della società.



l'avv. Antonio Vilovich  
Referente Legale  
di BeToBe Legal

Prevenzione, sicurezza e protezione sono i principi di riferimento. Per ridurre l'imprevedibilità degli avvenimenti e limitare l'incertezza è necessario applicare in primo luogo azioni preventive, che consentano di individuare le "zone a rischio". Diritto del lavoro, protezione dei dati personali, sicurezza dei prodotti e compliance assicurativa sono solo alcuni dei settori a rischio per le imprese. Individuare le opportunità, mettendo l'attività al riparo da tali pericoli e supportando ogni area, è fondamentale, sia quando si tratta di un'azienda con un passato tradizionale sia nel caso di una start-up innovativa.

"Le competenze tecniche in ambito di Information Technology e in quello Legale, maturate in oltre vent'anni di attività sul campo, mi permettono di valutare concrete opportunità di sviluppo per le imprese e mitigare i potenziali rischi del business" conferma l'avv. Antonio Vilovich, Referente Legale di BeToBe Legal.

Come primo step BeToBe Legal offre una consulenza completamente gratuita, durante la quale il consulente legale incaricato effettua un completo check-up dell'azienda. Si tratta di una verifica ispettiva, rapida e di alto livello, della conformità di un'organizzazione nei confronti delle normative vigenti. Viene redatta una lista di domande personalizzata in base alla categoria, alla dimensione, alle caratteristiche e alle esigenze specifiche del settore di riferimento, per verificare che tutto sia conforme alla legge, ma anche per comprendere le eventuali cause di un mancato risultato in chiave di maturità aziendale.

Si tratta di un questionario in grado di rendere l'imprenditore consapevole dei rischi, delle possibilità e delle necessarie tutele legali che sarebbe opportuno adottare. Quest'analisi permette di comprendere come prevenire la violazione di Leggi e Regolamenti, Codici di Condotta e Codici Etici, ed evitare di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni, sostenendo nuove opportunità di crescita aziendale.

IL CASO



## A processo i vertici ANAS per la morte di Francesco Maria Tomasso

L'albero contro cui si è schiantato il giovane, in quell'aiuola spartitraffico non doveva starci

in foto:

la strada oggi,  
dopo il taglio  
dell'albero

Ci sono voluti quasi 5 anni, ma l'attesa è stata ripagata. Nell'udienza del 20 aprile, accogliendo le richieste del Pm di Gorizia, Paolo Ancora, il Gup ha rinviato a giudizio per omicidio stradale per la morte di Francesco Maria Tomasso un alto dirigente Anas, l'Ente proprietario della Statale 55 dove è successo l'incidente, Lamberto Nicola Nibbi, una funzionaria del compartimento del Friuli, Susanna Larconelli, e un'ingegnere, Claudia Tirelli. Sono accusati di non aver fatto rimuovere, o proteggere con barriere, il taglio contro cui il 34enne di Monfalcone si è schiantato dopo aver perso il controllo della sua Fiat 600: anche per la Procura quell'albero, che oggi è stato abbattuto, non doveva starci in quell'aiuola spartitraffico all'incrocio tra la Ss 55, che la vittima stava percorrendo quel maledetto 25 luglio 2016, e la Sp 13, a Savogna d'Isonzo. Il processo si aprirà il 12 novembre. I congiunti di Tomasso, costituitisi parte civile, avevano subito rilevato che le conseguenze di quella fuoriuscita autonoma potevano essere molto meno gravi se l'utilitaria non avesse trovato sulla sua strada quella pesante pianta che invadeva anche parzialmente la carreggiata, a dispetto del Cds che impone distanze minime dal ciglio. Anche perché non era il primo veicolo a finire contro quel taglio e i residenti avevano spesso segnalato il pericolo. Per fare luce su cause e responsabilità, i genitori e le sorelle della vittima si sono affidati a Studio3A che, valutando il sinistro, è giunto alle stesse conclusioni. La Procura di Gorizia ha subito aperto un fascicolo, all'inizio contro ignoti, e affidato una perizia cinematica sull'incidente, incaricando l'ing. Marco Pozzati. Ma da allora è calato il silenzio nonostante le tante richieste di accesso agli atti di Studio3A per avere risposte e avviare la procedura di risarcimento verso l'Ente gestore, ora partita: la sorella Alessandra aveva persino inviato una lettera al Pm. Ma alla fine il pressing ha sortito effetto. A febbraio è arrivato l'avviso di conclusione indagini con la richiesta di rinvio a giudizio, poi accolta. L'inchiesta è stata lunga ma accurata, il Pm ha raccolto una mole sterminata di fonti di prova, ha disposto anche altre consulenze tecniche, contestando agli imputati di aver omesso di "tenere condotte doverose che avrebbero dovuto portare all'abbattimento o alla protezione con barriere di quell'albero" nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria di quel tratto della SS55 realizzato da Anas, di cui Nibbi era responsabile unico del procedimento, Larconelli direttore lavori e Tirelli progettista.



## i servizi di Studio3A®

### risarcimento danni e indennizzii

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- incidenti aerei e ferroviari
- responsabilità civile (incidenti di caccia e sportivi, professionali, prodotti, etc)
- responsabilità della Pubblica Amministrazione
- incendi
- eventi distruttivi

### ambito Legale / economico

- consulenze legali
- consulenze contrattuali
- vertenze di lavoro
- contenzioso con privati
- contenziosi con aziende
- contenzioso con Pubblica Amministrazione
- recupero crediti
- successioni a domicilio

Armando Zamparo - Area Manager Studio3A-Udine

### **ABBIAMO SEMPRE TENUTO ACCESA LA FIAMMELLA DELLA SPERANZA**

Conosco bene quella strada, la Statale 55, e mi ero sempre chiesto il motivo per il quale quell'albero si trovasse in una posizione tanto pericolosa. Quando ho saputo del tragico incidente di cui è rimasto vittima il povero Francesco Maria, ho pensato che era ora di dire "basta". Ho parlato con i suoi familiari, anche loro erano convinti che la tragedia si potesse evitare, e così abbiamo iniziato un percorso assieme lungo cinque anni. Abbiamo avuto diversi momenti di sconforto, in cui era difficile trovare delle risposte da dare ai nostri assistiti di fronte a quella che poteva sembrare una lentezza o una scarsa attenzione da parte della magistratura, ma ogni volta che dalla Procura ci rispondevano che le indagini erano in corso per noi era una fiammella di speranza da tenere accesa e da condividere con i familiari. E poi sono cominciati ad arrivare segnali importanti. Il primo nel 2019, quando abbiamo appreso che il procedimento da "contro ignoti" era passato a carico di "noti"; il secondo, fatto recente, quando non abbiamo più visto il tiglio: lo hanno tagliato non perché avesse problemi di salute, ma perché l'inchiesta aveva portato a stabilire che era pericoloso per gli utenti della strada. Un provvedimento che purtroppo è arrivato troppo tardi per Francesco Maria, ma che quanto meno dà un senso al suo sacrificio: più nessuno perderà la vita contro quell'ostacolo, nessun'altra famiglia patirà le pene dei Tomasso. E' allora che abbiamo capito che si era finalmente al rush finale e infatti poco dopo è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini che ha sancito quello che ci aspettavamo e che sostenevamo da sempre, riconoscendo la responsabilità anche penale dell'Anas nella figura dei tre imputati per non essersi curati di salvaguardare la sicurezza stradale. Questa battaglia non è stata portata avanti solo per Tomasso, ma per tutti coloro che rischiano ogni giorno la vita sulle strade per le condizioni di scarsa manutenzione e trascuratezza in cui versano.

Avv. Marco Frigo - Avvocato penalista (Foro di Padova)

### **UNO STIMOLO COSTANTE ALLE INDAGINI**

Ho assunto fin da subito la tutela legale della famiglia Tomasso e in questi anni credo di non aver mai interagito così tanto con una Procura come quella di Gorizia, con un numero record di formali istanze per l'autorizzazione al fondamentale accesso agli atti del procedimento, una decina, ma anche con richieste telefoniche informali circa lo stato dell'arte dell'inchiesta. Domande tutte rigettate con la giustificazione "indagini in corso", ma non è stata un'attività inutile. Il lavoro di un buon avvocato non si misura solo in aula, ma anche e soprattutto "dietro le quinte", con l'impegno che profonde per i suoi casi e per i propri assistiti, con l'interesse che dimostra per le sue cause, con l'impulso che, restando ovviamente sempre nei termini del diritto, riesce a trasmettere e a infondere alla magistratura inquirente. Nello specifico, il risultato va al di là di ogni più rosea attesa, quelle che potevano apparire come estreme lungaggini in realtà trovano giustificazione in un lavoro investigativo e giuridico immane che oggi consente di citare in giudizio un Ente del calibro dell'Anas nella persona di alcune

sue figure apicali. E permette a noi di costituirci parte civile a testa alta in un processo per rendere giustizia innanzitutto alla vittima e ai suoi cari, ma che potrebbe anche fare giurisprudenza sull'annosa questione di sicurezza della presenza delle alberature lungo le strade.

Dott.ssa Roberta Zecchin - Area Legale, V.R. Gestione Sinistri Gravi

### **LA CONFERMA CHE LE NOSTRE INTUZIONI ERANO FONDATE**

Il caso di Francesco Maria Tomasso è stato del tutto particolare e anomalo. All'inizio abbiamo proceduto con le consuete modalità con le quali trattiamo i sinistri gravi, ma in questa particolare circostanza di "fuoriuscita autonoma" c'era qualcosa che non ci convinceva. Abbiamo quindi sottoposto la scarsa documentazione a disposizione a un nostro perito cinematico per acquisire un parere circa la posizione di quell'albero, ricevendo puntuale conferma rispetto alle nostre perplessità e a quelle della famiglia. Al punto da decidere di inviare subito una richiesta danni all'Ente gestore, di cui si profilava già una pesante responsabilità da omessa custodia. Poi però si è come bloccato tutto, per anni le nostre richieste di accesso agli atti sono state respinte, la documentazione era secretata: una situazione di totale "non conoscenza" che è stata difficile da gestire, anche nel rapporto con una famiglia che invocava giustamente delle risposte. Credo però che la nostra attività e la nostra insistenza alla fine siano risultate utili, perché gli atti penali che abbiamo finalmente ricevuto lo scorso febbraio non solo confermano in toto le nostre osservazioni, ma rappresentano una base solidissima su cui concretizzare i nostri obiettivi, che sono quelli di rendere giustizia ai congiunti della vittima e assicurare loro un equo risarcimento per la perdita subita. Abbiamo subito rinnovato, ma con motivazioni ora ben più pregnanti, la richiesta danni nei confronti di Anas e adesso monitoreremo con attenzione l'andamento del processo.

Dott. Nicola De Rossi - responsabile Ufficio Stampa Media

### **LO "STRUMENTO" MEDIATICO PER TENERE ALTA L'ATTENZIONE SUL CASO**

Sulla vicenda l'ufficio Stampa ha rivestito un ruolo centrale, per tenere alta sui media l'attenzione per un caso che pareva dimenticato e per stimolare gli inquirenti a dare risposte alle istanze di verità e giustizia della famiglia. Si è scelto anche di divulgare la lettera aperta scritta dalla sorella del giovane al Pm. Quindi, è stato dato risalto agli sviluppi dell'indagine, per rendere conto sia della determinazione dei familiari e di Studio3A, che non hanno mai smesso di credere nelle proprie ragioni, sia del lavoro del Sostituto Procuratore, che ha condotto un'inchiesta puntuale, scrupolosa, dispendiosa: sarà difficile scalfire le argomentazioni accusatorie. E si è voluto condividere con l'opinione pubblica i risultati anche per lanciare l'ennesimo monito alla Pubblica Amministrazione a prendersi cura con più attenzione della propria rete stradale e investire di più in manutenzione e sicurezza, concetto che fa fatica a entrare nelle logiche dei gestori, con tragiche conseguenze.

SENTENZE



## Servizi legali di... valore, un'assistenza a tutto tondo Risolto con successo, tra i tanti, un caso di immigrazione

Non solo incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malasanità: Valore tutela i propri assistiti in tutte le situazioni di pregiudizio. Decisiva la scelta di sviluppare i Servizi Legali, che oggi forniscono un apporto prezioso, anche per vicende gestite in autonomia. Lo scorso autunno, ad esempio, hanno risolto il caso giudiziario e umano di una 19enne di origine serba, ma residente dal 2015 a Jesolo con la sua famiglia ben integrata: qui la giovane si è anche diplomata operatore della ristorazione.

La ragazza, per lungaggini burocratiche, non ha potuto ottenere il permesso di soggiorno che spetta ai minori in ricongiungimento ai genitori, perdendone il diritto con la maggiore età. Nel gennaio 2020 però aveva presentato richiesta di permesso temporaneo per cure mediche: è affetta da una grave sindrome malocclusiva invalidante, che le impedisce di assumere cibi solidi. Dal 2017 è seguita dal Dipartimento di Odontostomatologia di Udine, dov'è stata sottoposta a controlli e trattamenti pre-chirurgici: alla richiesta ha allegato anche l'attestazione del suo medico odontoiatra che certificava come il percorso di preparazione agli interventi maxillo-facciali programmati avrebbe richiesto ancora un anno e mezzo e l'intera terapia altri quattro. Ma la Questura di Venezia, dopo averle rilasciato un permesso provvisorio, il 21 febbraio 2020 ha rigettato la domanda, per l'assenza del visto d'ingresso e l'asserita possibilità di continuare le cure in Serbia. A Mirita, questo il suo nome, è crollato il mondo addosso. La ragazza e i genitori hanno chiesto aiuto a Valore

che, con i propri servizi legali, ha presentato alla Questura varie osservazioni, ma, di fronte al ribadito diniego del 5 giugno, ha ritenuto di ricorrere al Tar del Veneto, con richiesta di sospensiva, contro il Ministero dell'Interno. Il ricorso ha battuto sulle gravi ripercussioni per la salute dell'assistita nel caso in cui fosse stata costretta a lasciare il Paese e interrompere le terapie a Udine, ponendo l'accento sull'inadeguatezza dei trattamenti che rischiava di trovare all'estero, sulle superficiali verifiche della Questura circa l'offerta di valide cliniche alternative in Serbia e sull'importanza della vicinanza della famiglia anche nel percorso terapeutico. Osservazioni sposate in toto dal Tar. I giudici, nell'ordinanza dell'11 settembre 2020, hanno ritenuto fondato il "difetto d'istruttoria relativo al diniego, considerato anche che la Questura si è limitata a riportare che l'Ambasciata italiana ha comunicato un elenco di strutture di Belgrado specializzate nel trattamento della patologia, ma non è stata effettuata alcuna valutazione sul grado di affidabilità e il livello tecnico delle cure che tali centri dicono di fornire e sulle eventuali ricadute". Il Tar ha accolto l'istanza cautelare sospendendo il provvedimento che negava il permesso, e fissando l'udienza di merito al 2 dicembre. Ma non ce n'è stato bisogno: il Ministero, in autotutela, ha rilasciato il permesso, e i giudici del Tar hanno dichiarato cessata la materia. Per Mirita, che è potuta restare in Italia con i suoi cari continuando le cure, il più bel Natale di sempre; per i servizi legali un successo di quelli che riempiono il cuore.



## “Ecco chi è stato!”, dedicato alla “strada della morte” il nuovo libro di Editoo

### A scriverlo Fabio Pugliese, anima dell’Associazione “Basta vittime sulla Statale 106”

Stavolta il tema sarà una strada, anzi, “la strada”. La prossima “fatica editoriale” di Editoo tratterà della famigerata “Statale 106”, tristemente denominata la “strada della morte” per la sua pericolosità e l’elevatissimo tasso di incidentalità. Un’arteria infinita, 415 km, che dalla Puglia attraversa l’intera costa ionica calabrese dove, dal 1996 ad oggi, hanno perso la vita almeno 750 persone: una strage continua. A scrivere il libro l’ing. Fabio Pugliese, 40 anni, l’esperto numero uno della 106, fondatore e presidente fino a pochi mesi fa dell’Associazione “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” - il nome dice tutto delle sue finalità -, con cui Studio3A ha in atto da tempo un proficuo rapporto di collaborazione. Pugliese, sette anni fa, aveva già scritto un volume sulla

strada, “Chi è stato?”, in cui, oltre alle drammatiche condizioni in cui versava da decenni la Statale, si denunciavano i ritardi dei necessari interventi di messa in sicurezza. “Da allora, però, molte cose sono cambiate - spiega - Sull’onda di quella pubblicazione è nata un’associazione diventata tra le più popolari in Calabria e finalmente - c’è voluto un secolo -, lo scorso anno, dopo il tratto pugliese, è iniziato l’ammodernamento della strada anche nei primi 40 km del tratto calabro”. Insomma, c’era molto materiale per “aggiornare” lo stato dell’arte sulla 106, con un nuovo libro che si riallaccia al precedente ma che stavolta si intitolerà “Ecco chi è stato”. Dopo una prima parte in cui si contestualizza l’argomento, si ripercorre la storia tragica della strada e si spiega cos’è oggi la 106, la narrazione entra nel vivo con il capitolo centrale. “Racconto perché è difficile realizzare un’infrastruttura nel Sud d’Italia e in Calabria in particolare - continua Pugliese -, e il travagliato iter dell’intervento di ammodernamento della Ss106, approvato nel 1999, che ha visto i primi cantieri nel 2020 e richiederà altri dieci anni per essere ultimato. Quest’opera è stata duramente osteggiata ma, contrariamente a quanto accade ad esempio con la Tav, avversata dai cittadini della stessa Val di Susa, nel nostro caso il 93% delle osservazioni contro il progetto sono giunte da residenti fuori dalla Calabria e metà da sedicenti “turisti” di Ferrara!”. Ma Fabio Pugliese è legato soprattutto all’ultima parte del nuovo libro, dove racconta tante storie umane legate alla 106, “e che risponde anche alla domanda che tanti mi pongono: “chi te l’ha fatto fare?” Senza quest’impegno, senza l’associazione, tante vittime e tanti familiari sarebbero rimasti senza risposte”. Un caso su tutti, quello di Jallow Banna, profugo di soli 19 anni scampato dal dramma della guerra civile in Gambia per trovare la morte a Corigliano Calabro, sulla 106, investito da un pirata che lo ha lasciato agonizzante sull’asfalto, e su di un’auto non assicurata: vicenda seguita proprio da Studio3A. “Grazie a Basta Vittime, che si è presa a cuore la vicenda, e a Studio3A, che si è fatto carico di tutto, è stata garantita tutela a una famiglia che, viceversa, non avrebbe ottenuto nulla - conclude l’autore -: la salma è stata rimpatriata, si è potuto dare l’ultimo saluto e una degna sepoltura al ragazzo nel suo Paese, e i suoi familiari sono stati risarciti”.



SOCIALE



## Studio3A Millennium Basket nella storia, tra le prime quattro in Italia

### Un campionato esaltante, con commossa dedica al compianto Franco Lachin



Sussistono ben pochi dubbi sulla rivelazione del campionato di pallacanestro in carrozzina di serie A 2021: la Studio3A Millennium Basket. La squadra di Piombino Dese alla vigilia non godeva di molta considerazione: la società, tenendo conto di un'annata particolare segnata dal Covid e in cui non erano previste retrocessioni, aveva deciso di puntare sulle risorse già "in casa", gli atleti della "vecchia guardia" e i ragazzi della Juniores delle Lene, campione d'Italia 2019, per farli crescere senza pressioni: un mix affidato a un coach della Nazionale, Fabio Castellucci. Ma la scelta si è rivelata vincente, i padovani hanno stupito tutti: i sempre affidabili Foffano, Bargo, Raourahi e Casagrande e i ventenni Scandolaro, Gamri e Leita, i cestisti con più minutaggio, sono andati in crescendo mettendo in mostra un gioco spettacolare. E dopo un buon terzo posto nel girone, hanno confezionato il capolavoro nel quarto di finale con la favorita Porto Torres, vincendo sia all'andata che al ritorno, e conquistando con merito le final fuor scudetto. La Studio3A ha poco da rimproverarsi nella semifinale con gli inarrivabili campioni d'Italia uscenti della S. Stefano Avis: l'unico rammarico rimane la finale per il terzo posto persa di un soffio con Giulianova, dopo due match tirati che i veneti hanno dominato per lunghi tratti, salvo cedere per tre soli punti. Peccato, il podio sarebbe stato la ciliegina sulla torta di una stagione storica e tuttavia funestata, in maggio, dalla scomparsa di una delle colonne del sodalizio, Franco Lachin, 62 anni, socio fondatore, ds delle Lene e compagno di una vita della presidente, Silvana Vettorello, vittima proprio del coronavirus. Un colpo al cuore per tutto l'ambiente, che ha velato di tristezza anche le altre soddisfazioni di quest'anno, non ultima la convocazione di diversi giovani nella Nazionale Under 22 che ha disputato gli Europei, ma anche uno stimolo

a continuare l'attività, come Franco avrebbe voluto, nel suo nome. "Sono soddisfatto di questa stagione - traccia un bilancio Castellucci -: mi era stato chiesto di far crescere i giovani, senza richieste di piazzamento, e invece siamo arrivati tra le prime quattro. Ha funzionato tutto, dalla società che ci ha consentito di lavorare in serenità e sicurezza, al gruppo di tutti i giocatori". Sulla stessa linea la presidente Vettorello. "Dispiace per la finale per il terzo posto, era alla nostra portata, ma sono molto contenta, il quarto posto va al di là di ogni aspettativa, è un risultato ottimo che ci garantisce anche il pass per disputare la Coppa Italia. Questa squadra con tanti giovani, e un ottimo allenatore, rappresenta una solida base per costruire un futuro importante". "Questi ragazzi ci fanno fatto entusiasmare - conclude il Presidente del main sponsor Studio3A-Valore S.p.A., che supporta la società attraverso il brand "Insieme" - Ma, al di là dei risultati, che sono importanti, è straordinario quanto ha fatto in generale la società, dando modo agli atleti, grandi e piccoli (anche le Lene hanno disputato il loro campionato giovanile, ndr), di proseguire l'attività fisica e uscire dall'isolamento nonostante l'emergenza sanitaria. E ora avanti tutta per la prossima stagione".



MEDIA

VALORE<sup>®</sup>  
SPA

# Quando i media chiedono la verità ... Valore risponde

545



Nonostante il periodo tra metà agosto 2020 e metà maggio 2021 sia stato dominato dal Covid, mai come in questi mesi la carta stampata ha dato spazio ai casi di Studio3A, a conferma di una crescita esponenziale dell'attività. Le grandi vicende di cronaca seguite dalla società, ma anche quelle meno appariscenti, ma non per questo meno rilevanti, sono state approfondite, anche con il contributo dei referenti dell'azienda, dai principali quotidiani nazionali quali Repubblica, Corriere della Sera, Giornale, La Stampa, Mattino..., ma anche in quelli locali, fino a settimanali e periodici.

101



In netto aumento anche i servizi tv dedicati alle pratiche dello studio. Le reti Rai e Mediaset e le emittenti locali di tutte le regioni italiane hanno spesso veicolato, soprattutto ma non solo nei Tg, le notizie legate a Studio3A, anche intervistando i suoi esperti. E qui va rimarcato il fatto che l'intervento del Presidente dott. Ermes Trovò, del responsabile dell'Area Legale Avv. Marco Frigo e di tanti consulenti legali è stato richiesto non solo su casi specifici ma anche su temi generali, a riprova dell'autorevolezza raggiunta dall'azienda e dalla professionalità unanimemente riconosciute.

1724



L'informazione on-line, infine, tra metà agosto 2020 e metà maggio 2021 ha fatto segnare un autentico boom di uscite. Le news di Studio3A vengono regolarmente "lanciate" dalle agenzie di stampa, Ansa ma anche Adn Kronos, Agi e Dire, e quasi sempre "passano" nei siti Internet dei vari giornali, compresi quelli più venduti e gettonati, prima di andare sul cartaceo, oltre ovviamente ad essere ri-portate nei portali di centinaia di quotidiani digitali, sia quelli dei circuiti nazionali come "Today" e "Prima", sia quelli diffusi capillarmente a livello locale.

## SEI ANNI DI CARCERE PER LA STRAGE DELLA SOLFATARA STUDIO APERTO, ITALIA UNO - 28 GENNAIO 2021



Diverse emittenti hanno chiesto al dott. Ermes Trovò, Presidente di Studio3A, che ha assistito e ottenuto il risarcimento per i familiari, e all'Area

Manager Vizzi di commentare la significativa sentenza con cui il tribunale di Napoli ha condannato a sei anni il titolare della Vulcano Solfatara e la società a una dura sanzione e alla confisca dell'area per la tragica morte dei coniugi Carrer e del loro figlioletto Lorenzo, caduti in una voragine durante una visita turistica.

## DRAMMA ANZIANI VITTIME DELLA PANDEMIA NELLE RSA TGR TOSCANA, RAI TRE - 6 GENNAIO 2021



Studio3A supporta decine di famiglie di anziani incolpevoli vittime del Covid nelle case di riposo: una delle pagine più nere della pandemia. Tra le tante,

anche quella di una 71enne di Scarperia (Firenze), che non aveva alcuna patologia, ma che ha contratto il virus ed è poi spirata in una struttura al centro di uno dei più gravi focolai del Paese, con oltre cento positivi. Ne n'è occupato anche il Tgr Rai della Toscana, con un'intervista al consulente legale Massimiliano Bartolacci.

## COME STUDIO3A RISOLVE I PROBLEMI CON VOI, TV7 TRIVENETA - 12 APRILE 2021



Il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., dott. Trovò, e il responsabile dell'area legale, l'avv. Frigo, sono stati ospiti della trasmissione di approfondimento "Con voi" condotta da Elena Cognito di TV7, una delle principali emittenti del Triveneto: durante la puntata sono state illustrate la mission e le attività dell'azienda e sono state

fornite indicazioni utili in caso di sinistro agli spettatori, che potevano intervenire con domande in diretta.

## CONDANNATA LA PIRATA CHE HA TRAVOLTO DANIELE IN PAGINA, EXTRA TV - 15 GENNAIO 2021



Nulla potrà restituire Daniele Stirpe, ma i suoi familiari, già risarciti grazie a Studio3A, hanno ottenuto una risposta anche dalla giustizia con la condanna

a 22 mesi della giovane che ha investito il 46enne di Frosinone dandosi alla fuga. La sentenza è stata l'occasione per approfondire il dramma degli incidenti da parte del programma "In Pagina" della nota emittente laziale con il responsabile della sede di Roma Angelo Novelli, intervenuto in più puntate come esperto.

## INVESTITO E UCCISO, SALMA BLOCCATA PER IL COVID CANALE 74 SICILIA, TG 74 - 6 NOVEMBRE 2020



Non bastava la tragica morte del loro caro investito da un'auto mentre andava in bici e spirato dopo giorni di agonia. I familiari di Salvatore Mermina, 49 anni di

Pozzallo, si sono visti bloccare la salma per settimane perché in ospedale la vittima aveva contratto il Covid e per disguidi burocratici. Studio3A, oltre a tutelare la famiglia sul sinistro, ha ottenuto il nulla osta per il funerale. Un'assurda vicenda raccontata dal consulente legale Salvatore Agosta sul Tg di Canale74.

## MANCATO RICOVERO PER CORONAVIRUS, MUORE A CASA TELECAPRI, CAPRINEWS - 20 FEBBRAIO 2021



"Se lo ricoveriamo prende il Covid": muore un'ora dopo a casa. Il grave fatto a Caserta, vittima il 46enne Michele

Messuri: il Pm, dopo l'esposto dei parenti affiancati da Studio3A, indaga due medici. Tra i tanti, il servizio di CapriNews col consulente legale Vincenzo Carotenuto.

## TUTTI A GIUDIZIO PER LA STRAGE SUL LAVORO DI CROTONE IL QUOTIDIANO DEL SUD - 21 NOVEMBRE 2020



Il giudice di Crotone ha rinviato a giudizio tutti e quattro gli indagati per il disastro sul lavoro nel lungomare causato dalle solite gravi violazioni costate la vita nel

2018 a tre operai travolti dal crollo di un muro del cantiere, tra cui il 35enne Dragos Petru Chiriac di cui Studio3A supporta i congiunti.

## IL PICCOLO IVAN AVRÀ GIUSTIZIA, A PROCESSO LO ZIO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 16 APRILE 2021



Una delle maggiori soddisfazioni per Studio3A è di essersi opposto con successo alla richiesta di archiviazione del procedimento per il decesso di un bimbo, Ivan

Marino, di Calitri (Av), per una terribile uscita di strada nel Foggiano dell'auto condotta dallo zio, ora rinviato a giudizio.

## PENA RECORD PER L'OMICIDA STRADALE UBRIACO IL MESSAGGERO - 7 MAGGIO 2021



Dopo il risarcimento per i familiari, Studio3A ha ottenuto anche una condanna esemplare, a cui gli organi di informazione hanno dato risalto, 3 anni e 8 mesi, per

il 36enne che, ubriaco (e recidivo) ha provocato il frontale costato la vita alla 87enne teramana Concettina Di Francesco.

## CONTAGIATO DAL VIRUS IN OSPEDALE, SPIRA A 53ANNI TG BASSANO NOTIZIE, TVA VICENZA - 5 MARZO 2021



Tra i tanti decessi dovuti al Covid, ma anche a carenze nelle misure anticontagio, seguiti da Studio3A fa doppiamente rabbia quello di Giancarlo Pilati di Gallio, perché lui di anni ne aveva solo 53 e il Covid l'ha contratto all'ospedale di Asiago, dov'era stato ricoverato per un banale taglio, entrando negativo, e dove avrebbe dovuto essere protetto. Al caso ha dedicato ampio spazio anche l'emittente TVA Vicenza, che ha sentito il responsabile della sede di Treviso, Diego Tiso.

## DOVE SONO I TESTIMONI DELL'INCIDENTE? IL RESTO DEL CARLINO - 25 OTTOBRE 2020



Studio3A chiede aiuto ai media per lanciare appelli a testimoni in grado di chiarire la dinamica degli incidenti dei propri assistiti, come per l'uscita di strada causata dallo stato dissestato dell'asfalto di un motociclista reggiano, a cui si è dovuto amputare un braccio.

## NON SI ARCHIVIA L'INDAGINE PER LA TRAGEDIA DEL PARÀ LA REPUBBLICA - 27 FEBBRAIO 2021



Accogliendo le argomentazioni dell'opposizione proposta da Studio3A, che assiste i familiari della vittima, il giudice di Potenza ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura sulla morte durante un lancio del paracadutista barese Francesco Carone, disponendo ulteriori indagini.

## GRAZIE A STUDIO3A, CESSA L'INCUBO "TIM" PER L'ANZIANA IL GAZZETTINO DI TREVISO - 22 APRILE 2021



I media hanno dato conto del risultato dei Servizi Legali dell'azienda che hanno posto fine allo "stalkeraggio" di Tim verso una ex cliente a cui aveva prelevato dal conto in banca e continuava a chiedere soldi per un contratto chiuso da anni: errore ammesso e anziana risarcita.

## MARCIAPIEDE DISSESTATO, ROMA NON RISARCISCE IL TEMPO - 16 MAGGIO 2021



Ha avuto vasta eco il caso portato avanti e sollevato da Studio3A di un'assistita inciampata su un'insidia del marciapiede e fratturata il braccio. Nonostante l'evidente responsabilità, Roma non intende risarcirla perché non ha denunciato subito il fatto: peccato fosse all'ospedale.

LA STRUTTURA

# La solidità di un gruppo che da valore ai diritti



CRISTINA GIACOMETTI  
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALE



DOTT. ERMES TROVÒ  
PRESIDENTE



DANIELA VIVIAN  
RESP. CONSULENTI PERSONALI



DOTT. NICOLA DE ROSSI  
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNE



AVV. MARCO FRIGO  
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRI




FRONT OFFICE  
DIREZIONE GENERALE



DOTT.SSA ROBERTA ZECCHIN  
VICE RESP. A. LEGALE / GEST. SINISTRI



NADIA TOFFANO  
VICE RESP. POINT ASSISTANT



AREA LEGALE E GESTIONE SINISTRI  
DIREZIONE GENERALE



MARCO PAPIRI  
RESP. INFORMATION TECHNOLOGY



**Valore S.p.A.** è la prima realtà del settore in Italia specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, ad aver raggiunto un livello e autorevolezza tali da diventare Società per Azioni: traguardo che ha rafforzato ancora di più la struttura aziendale e reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisita in 25 anni di

**VALORE**  
S.P.A.

attività, sia per le capacità d'investimento a beneficio e garanzia delle migliaia di assistiti. Oltre 75 dipendenti, più di 20 consulenti legali in ogni regione, 250 professionisti fiduciari tra esperti di diritto, medici, ingegneri..., due milioni di euro investiti nelle pratiche, sono solo alcuni numeri di Valore S.p.A., che comprende sei brand.

**Studio3A** è un gruppo di professionisti specializzati nell'ambito della responsabilità civile e penale, presente in tutt'Italia, che si occupa della gestione di ogni genere di sinistro con lo scopo di tutelare i diritti di chi ha subito un danno, affinché gli sia riconosciuto il giusto risarcimento.

**BeToBe Legal** fornisce consulenza e tutela legale personalizzata alle imprese. Una rete di esperti in tutto il Paese a disposizione per affiancare le aziende nella prevenzione dai rischi legati all'attività imprenditoriale e per individuare le opportunità di sviluppo.

**Peritia** è il servizio tecnico peritale per redigere perizie di parte asseverate e giurate che certificano il valore di beni mobili e immobili di aziende e privati o in caso di danneggiamento: opera per l'ambito notarile, legale, PA e privato, usa droni e piloti certificati Enac per perizie aeree.

**Editoo** è un progetto di cultura giuridica nato per divulgare la conoscenza di norme e procedimenti e che oggi tratta anche temi più generali. La collana ha editato tre libri, su corretto risarcimento, danno ambientale e indagini preliminari, e pubblica "Diritto e Tutela" in 80mila copie l'anno.

**BlogGiuridico** rientra nello sforzo informativo di Valore ma aggiungendo l'aspetto del confronto. Nel portale vengono inseriti contributi giuridici che gli utenti della rete possono anche commentare, fornendo spunti di riflessione.

**Insieme** cura le tante iniziative solidali di Valore in un'ottica di responsabilità sociale. Si propone di dare impulso a esperienze di sostegno a persone e realtà svantaggiate, mettendoci il cuore, anzi tre. E facendolo "insieme", coinvolgendo le comunità.

LA SQUADRA (di Direzione)


## Chiamateci per nome ...

Stefano Gicu Marco Diana Elisa Christian Emanuele Nicola Lorena Veronica Martina Martina Melissa Vincenzo Francesco Andrea Massimiliano Lorenzo Matteo Alessia Mario Sara Alessio Giuseppe Diego Salvatore Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando Sabino Riccardo



LA STRUTTURA

# L'organizzazione aziendale



Sabino Riccardo Ermes Marco Daniela Cristina Roberta Giacomo Micaela Federica Carmelo Viola Michela Irene Andrea Jacopo Giulia Roberta Francesca Fabio Valentina Valeria Nadia Eva Marta Gloria Anna Silvia Eleonora Wanda Camilla Chiara Elisa Roberta Anna Luca





I NOSTRI SERVIZI PLUS

# Incidenti Stradali



**STUDIO3A**<sup>®</sup>  
DIAMO VALORE AI DIRITTI

## COME INTERVIENE STUDIO3A PER ARRIVARE AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

- **Esamina** la dinamica del sinistro stradale.
- **Accerta** le responsabilità nell'incidente.
- **Quantifica** il danno e calcola il risarcimento dovuto con l'ausilio di periti e medici legali specializzati in tutte le discipline.
- **Tratta direttamente** con la compagnia di assicurazione per ottenere un congruo e giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

**Le compagnie di assicurazione hanno tutto l'interesse e sono preparate allo scopo di liquidare il meno possibile.**

Per questo **Studio3A** con i suoi **oltre vent'anni di esperienza** nel settore del risarcimento danni può mettere in campo professionisti specializzati che conoscono bene:

- **Le modalità gestionali** delle compagnie assicurative
- **Le tempistiche** da rispettare nelle liquidazioni
- **I criteri** per una giusta valutazione del danno.

In questo modo **Studio3A** si è specializzato nella gestione degli incidenti stradali **GRAVI**, che hanno determinato pesanti lesioni o addirittura la morte delle persone coinvolte.



w w w . s t u d i o 3 a . n e t

Valore S.p.A.

Direzione Generale: Via Maderna 13 - 30174 Venezia  
Tel: + 39 041 8622601 - E-mail: segreteria@studio3a.net

www.studio3a.net  
N° Verde 800 09 02 10

**VALORE**<sup>®</sup>  
SPA